

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 16 GIUGNO 2010

N. 104



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 maggio 2010, n. 1304

Del.G.R. n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009 “Approvazione Programma stralcio di interventi di Area vasta” e Del. n. 9 dell’11/01/2010 “Programma stralcio di interventi di Area vasta. Rettifica errori materiali Del.G.R. nn. 2683 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009”.
Modifica cronogramma delle attività e utilizzo economie.

Pag. 18102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 maggio 2010, n. 1305

Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Puglia - Ricognizione stato di attuazione Accordi di Programma Quadro.

Pag. 18104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1306

Protocollo d’Intesa fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia sottoscritto in data 12.03.2010. Concessione in comodato gratuito di immobile regionale al Comune di Canosa di Puglia, già sede del CRSEC BA/2.

Pag. 18111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1307

Programma Operativo FESR 2007-2013. Autorizzazione missioni all’estero.

Pag. 18119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1309

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi.

Pag. 18120

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1310

P.O. FESR. 2007/2013 - ASSE IV - Linea di intervento 4.4, azione 4.4.1 - Modifica copertura finanziaria della DGR n. 698 del 15/03/2010.

Pag. 18132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1312

L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti.

Pag. 18134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1313

L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti.

Pag. 18140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1314

Diritto annuo da corrispondere per l’attività di ricerca (art. 7 l.t. 44/75) e coltivazione (art.22 l.r.44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 l.r. 30/4/2009 n. 10.

Pag. 18140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1317

Conferma designazione e perimetrazione Zone Vulnerabili ai Nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Pag. 18142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1318

Comune di Isole Tremiti (FG) - Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie Tremiti - San Nicola. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Aeroporti di Puglia s.p.a

Pag. 18144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
giugno 2010, n. 1319

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore intercomunale per l’installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) dei Comuni di Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Anzano di Puglia.

Pag. 18149

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2010, n. 1304

Del.G.R. n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009 “Approvazione Programma stralcio di interventi di Area vasta” e Del. n. 9 dell’11/01/2010 “Programma stralcio di interventi di Area vasta. Rettifica errori materiali Del.G.R. nn. 2683 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28/12/2009”. Modifica cronogramma delle attività e utilizzo economie.

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Pianificazione, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 917 del 26 maggio 2009, ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, fissando, tra l’altro, sia la dotazione delle risorse allocate su ciascuna delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 che concorrono alla predisposizione del Programma sia la ripartizione di tali risorse per ciascuna delle dieci Aree Vaste, ammontanti complessivamente a 340 milioni di Euro.

Secondo quanto definito nel predetto provvedimento, è stata svolta la procedura negoziale tra la Regione e le dieci Aree Vaste che ha portato all’approvazione, con le deliberazioni n. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28 dicembre 2009 e n. 9 del 11 gennaio 2010, della versione definitiva del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta, articolato in dieci distinte schede di Area Vasta, ciascuna delle quali riportata in allegato ai predetti provvedimenti.

Le suddette delibere fissavano al punto c) il termine per l’apertura del cantiere di ciascun inter-

vento ammesso a finanziamento alla data del 15 giugno 2010, pena la revoca all’Area Vasta del finanziamento stesso ed il recupero delle relative risorse nell’ambito dell’azione ordinaria della linea di intervento di riferimento. Inoltre stabilivano al punto e) che le economie rivenienti dalla fase di istruttoria tecnica di dettaglio ovvero dai ribassi d’asta in fase di appalto rimanessero nella disponibilità di ciascuna Area Vasta e dovessero essere dalla stessa riprogrammate, d’intesa con la Regione, entro il 15 luglio 2010, pena il rientro delle stesse nella disponibilità delle linee di intervento di riferimento.

Con delibera di G.R n. 1004 del 13/04/2010 e successiva 1032 del 20/04/2010, la Giunta regionale ha modificato il piano finanziario della D.G.R. n. 917/09, eliminando la linea 4.3 “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, la cui dotazione di un meuro è stata resa disponibile per il Piano integrato Plurifondo che il responsabile dell’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”, aveva avviato con le Aree Vaste.

Con l’approssimarsi della scadenza del previsto termine del 15 giugno 2010, l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 ha svolto il monitoraggio procedurale dei singoli progetti candidati sui dieci Programmi Stralcio al fine di verificarne lo stato di avanzamento.

Tale attività ha evidenziato un fortissimo ritardo rispetto al cronogramma di attuazione del Programma Stralcio, pertanto si è reso necessario un approfondimento con le Aree Vaste e i Responsabili di linea di intervento che si è svolto nel corso di un apposito incontro tenutosi il 12 maggio 2010. A conclusione dell’incontro, è stata assunta la decisione condivisa di modificare le condizioni per l’avvio dei singoli interventi costituenti ciascun Programma Stralcio.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale che:

1. il previsto termine temporale fissato al 15 giugno 2010 per l’apertura dei cantieri, venga sostituito da nuovi termini temporali stabiliti per la pubblicazione dei bandi di gara: 15 luglio, 15 ottobre 2010 e oltre 15 ottobre 2010;
2. il momento di verifica del rispetto dei suddetti termini temporali, precedentemente riferito alla data di apertura dei cantieri, venga individuato nella data di pubblicazione del bando di gara relativo all’appalto dei lavori;

3. la quota di economie riprogrammabili direttamente da ciascuna Area Vasta corrisponda:
 - al 100%, in caso di rispetto del termine del 15 luglio 2010;
 - al 60%, in caso di rispetto del termine del 15 ottobre 2010. In questo caso il rimanente 40% delle economie rientrerà nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione delle relative linee di intervento;
 - a nessun utilizzo, in caso di mancato rispetto del termine del 15 ottobre 2010. In questo caso l'intera quota delle economie rientrerà nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea di intervento.
4. esclusivamente per l'Area Vasta Lecce e per l'Area Vasta Monti Dauni, considerata rispettivamente l'intervenuta sospensione del programma per contenzioso amministrativo e l'intervenuto scioglimento della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, già soggetto capofila dell'Area Vasta Monti Dauni, si individui il 15 ottobre 2010 quale termine temporale per la pubblicazione del bando di gara entro il quale è consentita la riprogrammazione del 100% delle economie; in caso di mancato rispetto di detto termine temporale, le intere economie rientrano nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea di intervento.
5. fermo quanto sopra, per tutti gli interventi i termini temporali massimi di avvio debbano comunque essere oggetto di definizione puntuale in sede di sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario e, in caso di mancato rispetto di detto termine, le relative risorse rientrino nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea d'intervento; con lo stesso disciplinare saranno definiti i termini temporali di realizzazione, completamento ed operatività degli interventi;
6. per quanto riguarda gli interventi afferenti alla Linea di intervento 3.2 "Programma di intervento per la infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale", attivati con le delibere di approvazione del Programma Stralcio, si ribadisce che gli stessi siano attuati secondo le procedure fissate nella D.G.R. 2409/2009;

7. per quanto riguarda gli interventi a rete afferenti alla linea di intervento 1.5 "Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali" e gli interventi afferenti alla linea di intervento 2.4 "Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego", per i quali è in corso una specifica procedura di attuazione posta in essere da parte delle competenti strutture regionali, i cronogrammi definiti in sede di sottoscrizione del disciplinare di cui al precedente punto 5 costituiscono i termini temporali entro i quali le economie rimangono nella disponibilità di riprogrammazione dell'Area Vasta interessata.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore al Bilancio e Programmazione;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di modificare i punti c) ed e) delle D.G.R. n. 2683, 2684, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28 dicembre 2009 "Approvazione Programma stralcio di interventi di Area Vasta", con le seguenti nuove condizioni per l'attuazione dei Programmi Stralcio:

- la prevista data del 15 giugno 2010 per l'apertura dei cantieri, viene sostituita da nuovi termini temporali: 15 luglio 2010, 15 ottobre 2010 e oltre 15 ottobre 2010, per la pubblicazione dei bando di gara;
- il momento di verifica del rispetto dei predetti termini temporali, precedentemente riferito alla data di apertura dei cantieri, viene sostituito con la data di pubblicazione del bando di gara relativo all'appalto dei lavori;
- la quota di economie riprogrammabili direttamente da ciascuna Area Vasta corrisponde:
 - al 100%, in caso di rispetto del termine del 15 luglio 2010;
 - al 60%, in caso di rispetto del termine del 15 ottobre 2010; in questo caso il rimanente 40% delle economie rientrerà nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea di intervento;
 - a nessun utilizzo, in caso di mancato rispetto del termine del 15 ottobre 2010; in questo caso l'intera quota delle economie rientrerà nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea di intervento.
- di modificare i punti c) ed e) delle D.G.R. 2685 (Area Vasta Lecce) e 2687 (Area Vasta Monti Dauni), indicando la data del 15 ottobre 2010 quale termine temporale per la pubblicazione del bando di gara entro il quale è consentita la riprogrammazione del 100% delle economie; in caso di mancato rispetto di detto termine temporale le intere economie rientreranno nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea di intervento;
- per tutti gli interventi, fermo quanto sopra, i termini temporali massimi di avvio dovranno comunque essere oggetto di definizione puntuale in sede di sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario e, in caso di mancato rispetto di detto termine, le relative risorse rientreranno nella disponibilità della gestione regionale per l'attuazione della relativa linea d'intervento; con lo stesso disciplinare sono definiti i termini temporali di realizzazione, completamento ed operatività degli interventi;
- che gli interventi afferenti alla Linea di intervento 3.2 "Programma di intervento per la infrastrutturazione sociale e socio-sanitaria territoriale", attivati con le delibere di approvazione del Programma Stralcio, continuino a seguire le procedure fissate nella D.G.R. 2409/2009;
- che per gli interventi a rete afferenti alla linea di intervento 1.5 "Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali" e gli interventi afferenti alla linea di intervento 2.4 "Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego", oggetto di specifica procedura di attuazione posta in essere da parte delle competenti strutture regionali, i cronogrammi definiti in sede di sottoscrizione del disciplinare di cui al precedente punto 5 costituiscono i termini temporali entro i quali le economie rimangono nella disponibilità di riprogrammazione dell'Area Vasta interessata
- di trasmettere, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, il presente provvedimento alle Amministrazioni capofila delle dieci Aree Vaste e ai Responsabili di Asse/linea di intervento;
- di impegnare le Amministrazioni capofila delle dieci Aree vaste alla trasmissione del presente provvedimento ai soggetti beneficiari titolari degli interventi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2010, n. 1305

Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Puglia - Ricognizione stato di attuazione Accordi di Programma Quadro.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione avv.

Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pianificazione del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e responsabile dell'Intesa Istituzionale di Programma, riferisce quanto segue:

Con la delibera CIPE n. 3/06 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009" (Legge Finanziaria 2006) si è chiuso il ciclo di programmazione relativo all'utilizzo dei Fondi Aree Sottoutilizzate (FAS) per il 2000- 2006.

Si ritiene opportuno ad avvio della nuova legislatura fare il punto sullo stato di attuazione dei singoli Accordi di Programma Quadro (APQ) nel corso di questi anni sottoscritti ai sensi delle delibere CIPE 142/99, 84/2000, 138/2000, 36/2002, 17/2003, 20/2004, 35/2005 e 3/2006.

Lo stato di avanzamento al monitoraggio del 31/12/2009 dei singoli APQ sottoscritti, così come riportato nello specifico sistema informatico "Applicativo Intese", comprensivo delle economie generate e degli interventi "sospesi", è riportato nell'allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.

La ricognizione operata evidenzia i seguenti dati di sintesi:

- l'ammontare finanziario complessivo dei 52 APQ sottoscritti è pari a euro 6.209.975.772,29 e riguarda la programmazione di complessivi n. 2158 interventi;
- la quota di risorse FAS regionale ammonta a euro 2.709.220.756,31
- l'ammontare dei pagamenti eseguiti è pari a euro 1.972.053.265,64
- l'ammontare delle economie maturate nella fase di attuazione dei n. 52 APQ, registrate alla data del 31.12.2009, è pari a euro 66.015.175,76

Con le deliberazioni CIPE n. 36/2002 e n. 17/2003, coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previste dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, sono stati introdotti sistemi di sanzioni e di premialità legati ad alcune condizioni compreso il rispetto, da parte delle Amministrazioni destinatarie delle risorse, dei tempi per l'assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti nei riguardi dei soggetti terzi aggiudicatari.

Con le deliberazioni CIPE n. 165/2006 e n. 90/2009 è stato complessivamente quantificato in euro 46.368.306,54 l'ammontare delle risorse da decurtare alla Puglia per l'applicazione del sistema sanzioni/premialità alle programmazioni definite con le risorse assegnate rispettivamente con le citate deliberazioni n. 36/2002 e n. 17/2003. Sono tuttora in avanzata fase di definizione, da parte del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, le verifiche in ordine allo stato di attuazione delle deliberazioni CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005, a queste seguiranno quelle relative allo stato di attuazione della deliberazione CIPE n. 3/2006, per la quale i termini temporali per l'assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti nei riguardi dei soggetti terzi aggiudicatari, scadono il prossimo 30.6.2010.

All'ammontare complessivo delle decurtazioni stabilito dalle predette delibere CIPE n. 165/06 e 90/09 e a quelle eventualmente derivanti dalle verifiche in corso dal parte del DPS, si potrà far fronte attingendo alle economie maturate alla data del 31.12.09, così come riportato nel predetto allegato, in maniera proporzionale rispetto alle economie maturate in ciascun settore di intervento.

Inoltre, nell'Applicativo Intese risultano registrati n.57 interventi che risultano, per vari ordini di motivi, "sospesi", per una quota FAS regionale complessiva di euro 331.030.157,04 , per i quali è in corso uno specifico monitoraggio, di intesa tra il DPS-MISE e il Servizio regionale Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, finalizzato a verificare le effettive criticità per ciascun singolo intervento e conseguentemente a definire le condizioni di realizzabilità degli stessi in tempi brevi.

In considerazione dell'esigenza di attivare con ogni urgenza la concreta utilizzazione delle risorse finanziarie oggi assegnate agli interventi sospesi e scongiurare ogni rischio che alle stesse siano applicati da parte dell'Amministrazione centrale ulteriori sistemi sanzionatori, si rende necessario procedere celermente, con il coinvolgimento dei Responsabili di ciascun Accordo di Programma Quadro interessato, al monitoraggio di detti interventi.

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento, avente natura rico-

gnitiva e programmatoria non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. 7/97 lett. a) e d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto della ricognizione operata sullo stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma 2000 - 2006, così come sintetizzata nell'allegato, parte integrante del presente provvedimento;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, nella sua qualità di Responsabile dell'Intesa Istituzionale di Programma, di provvedere a definire di concerto con il Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione del MISE, la complessiva rimodulazione finanziaria dell'Intesa e dei singoli Accordi di Programma Quadro, utilizzando le economie complessivamente maturate alla data del 31.12.2009, in maniera proporzionale rispetto a quelle maturate in ciascun settore di intervento, a compensazione delle decurtazioni stabilite dalle delibere CIPE nn. 165/06 e 90/09;
- di dare mandato al Responsabile dell'Intesa Istituzionale di Programma e ai Responsabili dei singoli APQ di provvedere, entro e non oltre il 4 giugno 2010, alla verifica puntuale delle criticità degli interventi risultanti "sospesi" nell'Applicativo Intese;
- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, al Dipartimento Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico e ai Responsabili regionali degli APQ;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO

STATO DI ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO AL 31 DICEMBRE 2009

ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI	Delibere CIPE	N. Inter venti	Importo totale	Importo FAS (Quota regionale)	Economie FAS (Quota regionale)	N. inter venti sospesi Quota FAS	Importo FAS sospesi	Importo quota interventi	Pagamenti totali
Aree Urbane	20/04	25	42.364.391,33	27.054.580,03	487.742,08				29.081.005,32
Accelerazione della spesa nelle aree urbane I atto int.	35/05	68	63.327.913,34	44.613.419,90	4.473.308,33	3		630.000	24.609.265,71
Beni Culturali	142/99, 84/2000, 138/2000	90	152.685.722,42	122.604.571,76	2.694.507,30	8	16.902.512,94		92.995.236,62
Beni Culturali I atto integrativo	17/03	111	76.830.430,42	68.473.205,58	5.368.352,70	2	1.300.000,00		49.324.137,04
Beni Culturali II atto integrativo	20/04	54	35.277.224,78	12.000.000,00	380.890,16	1	1.000.000,00		20.890.088,43
Beni Culturali III atto integrativo	35/05	38	24.163.915,70	13.500.000,00	364.512,02				2.218.864,62
Beni Culturali IV atto integrativo	3/06	81	20.690.735,20	20.000.000,00	334.403,83				1.312.643,98
Arte Contemporanea	17/03	7	678.718,33	0,00	0,00				678.718,33
Arte Contemporanea I Atto integrativo	20/04	10	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00				5.395.046,73
Contratto di localizzazione In & Out	di 16/03	1	1.927.782,00	0,00	0,00				1.910.669,62
Contratto di localizzazione CVIT	16/03	1	27.511.000,00	0,00	0,00				3.623.000,00
Contratto di localizzazione TDIT	16/03	1	89.400.000,00	0,00	0,00				4.739.000,00

Contratto di localizzazione TRANSCOM	16/03	1	2.940.830,00	0,00	0,00			2.705.501,23
Città	20/04	21	16.220.000,00	10.600.000,00	366.606,44			4.532.79806
Città I atto integrat.	20/04 35/05	22	34.430.961,00	13.300.000,00	0,00			633.192,58
Difesa del suolo	17/03	95	104.659.412,31	86.540.000,00	3.253.219,60	1	463.039,09	73.223.565,24
Difesa del suolo I int.	20/03	13	21.600.000,00	21.600.000,00	1.359.079,87			10.892.092,17
Difesa del suolo II int.	35/05 3/06	23	44.607.900,42	37.600.000,00	3.153.565,35			4.526.74,57
Difesa del suolo III int.	35/05 3/06	17	69.500.000,00	55.400.000,00	108.016,31			17.382.000,03
Sviluppo industria audiovisiva nel Mezzogiorno	35/05	3	1.000.000,00	0,00	0,00			706.115,90
Politiche giovanili	20/04 35/05	40	30.247.591,47	24.000.000,00	1.481.900,79			9.697.663,45
Politiche giovanili I atto integrativo	3/06	17	12.106.630,78	10.000.000,00	0,00			12.064,72
Politiche giovanili II atto integrativo	L. 208/06	4	8.856.000,00	0,00	0,00			6.186.523,00
Portualità turistica	138/00 164/08	3	18.800.000,00	2.400.000,00	0,00			0,00
Tutela risanamento ambientale in Puglia	36/02	57	250.568.211,95	66.982.000,00	6.459.806,99	5	13.595.417,35	21.226.176,54
Tutela risanamento ambientale in Puglia I atto integrativo	20/04	4	35.000.000,00	35.000.000,00	402.248,08			1.116.798,22
Ricerca	17/03	187	146.875.433,11	59.000.000,00	492.737,83	1	145.655,00	50.340.155,96
Ricerca I integrativo	20/04	62	111.270.000,00	94.000.000,00	6.410.912,21	4	26.343.955,00	21.910.013,60
Ricerca II integrativo.	20/04 35/05	14	15.753.326,72	15.753.326,72	263.600,00			2.453.500,00
Ricerca III integrativo	35/05 3/06	21	59.290.752,99	47.746.673,28	0,00			0,00

Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche	142/99 84/00 36/02	334	1.080.747.705,89	316.259.000,00	7.486.290,83	15	46.426.882,72	293.349.611,05
Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche I integr.	35/05	89	176.840.667,45	108.000.000,00	6.213.102,44	6	19.246.192,80	0,00
Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche II integr	3/06	71	78.928.278,48	75.000.000,01	0,00	1	1.520.000,00	7.718.138,89
Tutela e risanamento ambientale in Puglia II atto integrativo	36/02 35/05	12	59.600.000,00	36.400.000,00	0,00			171.233,17
Tutela e risanamento ambientale in Puglia III atto integrativo	3/06	2	29.468.320,00	29.468.320,00	0,00			0,00
Sensi Contemporanei 2	35/05	2	1.800.000,00	0,00	0,00			251.473,07
Sicurezza per lo sviluppo della Regione Puglia Aldo Moro	17/03	34	75.769.922,17	5.000.000,00	177.978,39			75.566.902,38
Sicurezza per lo sviluppo della Regione Puglia Aldo Moro Atto integr.	17/03	8	5.000.000,00	5.000.000,00	985.027,30			2.472.475,63
Studi di Fattibilità	35/05	26	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			2.055.261,56
E-government e società dell'informazione	17/03 20/04	14	67.420.000,00	39.350.000,00	95.438,84			51.289.790,12
E-government e società dell'informazione I integrativo	20/04	9	71.568.676,84	10.000.000,00	0,00			45.151.454,83
Società dell'informazione II integrativo	20/04 35/05	5	18.549.600,00	7.000.000,00	56.000,00			2.217.339,54

Sviluppo Locale	142/99 84/00 138/00 14/00	167	1.415.454.587,44	122.630.444,94	4.613,19	4	35.475.932,14	528.854.410,37
Sviluppo locale I Atto integrativo	106/99 138/00 142/09	72	231.464.558,00	72.262.074,00	0,00	4	13.580.570,00	37.426.731,43
Sviluppo locale II Atto integrativo	20/04	21	87.650.265,88	53.003.561,00	0,00			29.697.837,32
Sviluppo locale III Atto integrativo	35/05	5	13.586.000,00	13.586.000,00	0,00			1.385.071,81
Sviluppo locale IV Atto integrativo	3/06	41	55.268.684,00	50.000.000,00	0,00			1.396.400,16
Trasporti	142/09 84/00 138/00	56	463.756.538,26	292.221.000,03	963.600,00	1	152.400.000,00	216.633.861,16
Trasporti I Atto Integrativo	17/03	11	151.604.800,60	130.000.000,60	0,00	1	2.000.000,00	100.392.577,97
Trasporti II Atto Integrativo	20/04 35/05 3/06	35	201.717.382,03	124.703.194,24	2.208.776,46			64.430.091,62
Trasporti III Atto Integrativo	35/05	15	130.333.021,52	87.539.679,76	5.885.938,43			8.921.944,67
Trasporti IV Atto Integrativo	3/06	38	262.861.879,46	231.629.704,46	4.083.000,00			348.081,22
TOTALI		2158	6.209.975.772,29	2.709.220.756,31	66.015.175,76	57	331.030.157,04	1.972.053.265,64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1306

Protocollo d'Intesa fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia sottoscritto in data 12.03.2010. Concessione in comodato gratuito di immobile regionale al Comune di Canosa di Puglia, già sede del CRSEC BA/2.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla P.O. Acquisizione Alienazione del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, riferisce quanto segue.

È noto che, con la Deliberazione della Giunta Regionale n.2251 del 23.11.2009 è stato approvato l' "Accordo Quadro" stipulato tra la Regione Puglia e l' ANCI in data 16.11.2010, per la realizzazione di specifici progetti in materia di Istruzione, Attività Culturali e Sociali, di prioritario interesse per la Regione.

L'Accordo Quadro prevede che l'esecuzione di tali progetti venga effettuata dai Comuni, avvalendosi del personale già in servizio presso i Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali (CRSEC), con la collaborazione e l'interazione tra l'Amministrazione regionale e i Comuni, da formalizzare mediante apposite convenzioni tra la Regione e i Comuni interessati.

Tanto, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio di competenze e professionalità acquisito dal personale regionale in servizio presso i CC.RR.SS.EE.CC.

Inoltre, e fra l'altro, è stabilito che:

- i Comuni potranno subentrare nella titolarità dei contratti di locazione degli immobili sedi delle strutture CRSEC, con l'accollo di ogni spesa;
- per le sedi di proprietà regionale potrà essere disposta l'utilizzazione comunale in comodato gratuito per la durata del progetto.

In data 12.03.2010 è stata stipulata, fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia, la convenzione ("Protocollo d'Intesa") attuativa dell' "Accordo Quadro".

Tra le altre essenzialità, tale convenzione prevede che *"la Regione attribuisce al Comune di*

Canosa in Puglia l'utilizzazione in comodato gratuito dell'immobile sito in via Parini n.48, sede della struttura del CRSEC," specificando che *"tutti i relativi oneri sono posti a carico del Comune, ivi comprese le utenze, le spese di manutenzione e l'assolvimento della polizza assicurativa"* e che *"l'attribuzione in comodato avrà corso a far data dall'espletamento dei conseguenti provvedimenti da parte dei Servizi competenti della Regione Puglia"*, per tutta la durata del progetto fissata in anni cinque (salvo rinnovo concordato tra gli Enti interessati).

L'immobile, ancora non accatastato, è stato trasferito dalla ex Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con verbale di consegna in data 23.01.1989 (registrato a Bari il 02.03.1989 al n.3948 Atti Privati).

Lo stesso immobile sorge su un terreno di mq 2.426 complessivi, attualmente identificato al Catasto Terreni di Canosa di Puglia al foglio 21 particelle 874, 892, 229, 230, oltre a piccole aree non particellate.

Trattasi di fabbricato della superficie coperta complessiva di circa mq 1.500, suddivisa per mq 403,11 al seminterrato, mq 808,49 al piano terra e mq 269,50 al primo piano ed asservito da mq 1.600 di area esterna sistemata a giardino.

L'intera area risulta recintata.

Quanto sopra premesso, l'Assessore propone che la Giunta Regionale adotti la presente deliberazione, finalizzata alla concessione del compendio immobiliare di cui trattasi (già sede del CRSEC BA/2), in comodato gratuito all'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, nei termini sopra delineati, al fine di consentire l'attuazione del progetto denominato *"Vivere la biblioteca: potenziamento dell'offerta"* da parte dello stesso Comune. Contestualmente, provvedendo a designare il soggetto incaricato alla sottoscrizione dell'atto di concessione (in nome e per conto della Regione Puglia), il cui schema è allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per l'approvazione da parte della Giunta.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M. E I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 co.4 lett.k) della L.R.7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione -Servizio Demanio e Patrimonio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. Acquisizione Alienazione del Servizio Demanio e Patrimonio e dal Dirigente dello stesso Servizio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della relazione dell'Assessore proponente;
- di concedere in comodato gratuito, per la durata di cinque anni, salvo proroga previo ulteriore formale accordo, a favore del Comune di Canosa di

Puglia, l'utilizzazione dell'immobile di proprietà regionale sito in via Parini n.48, già sede del CRSEC BA/2, per l'attuazione del progetto denominato "*Vivere la biblioteca: potenziamento dell'offerta*" da parte dello stesso Comune;

- di specificare che tutti gli oneri relativi alla concessione del predetto compendio immobiliare sono posti a carico del Comune, ivi comprese le utenze, le spese di manutenzione e l'assolvimento della polizza assicurativa;
- di approvare il relativo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- di delegare il Dirigente pro-tempore del Servizio Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato gratuito, espletando le attività amministrative connesse e/o adottando eventuali provvedimenti che si dovessero rendere necessari, agevolanti la conclusione della procedura concessiva;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

Contratto di Comodato Gratuito

L'anno duemiladieci, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato regionale al Bilancio e Programmazione, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, tra:

a) la Regione Puglia (C.F. 80017210727) in questo atto rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato al Bilancio e Programmazione, ing. Giovanni Vitofrancesco, giusta deliberazione della Giunta Regionale di nomina n.2501 del 18.12.2009, il quale agisce e stipula in nome, per conto ed interesse dell'Ente rappresentato, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.____ del _____.2010;

e dall'altra

b) il Comune di Canosa (C.F. _____), in questo atto rappresentato dal dott. _____ nella qualità di _____ di tale Comune, giusta deliberazione _____ di nomina _____, il quale agisce e stipula in nome, per conto ed interesse del Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n.____ del _____.2010,

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.2251 del 23.11.2009 è stato approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Puglia e l'ANCI stipulato in data 16.11.2010, per la realizzazione di specifici progetti in materia di Istruzione, Attività Culturali e Sociali, di prioritario interesse per la Regione, da eseguire in collaborazione ed interazione tra l'Amministrazione regionale e i Comuni, da formalizzare mediante apposite convenzioni tra la Regione e i Comuni stessi, avvalendosi del personale già in servizio presso i Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali (CRSEC);
- in data 12.03.2010 è stata stipulata l'attuativa convenzione, denominata "Protocollo d'Intesa", fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia;

l'Art.1 indica che il Protocollo d'Intesa è finalizzato all'attuazione del progetto denominato "Vivere la biblioteca: potenziamento dell'offerta", la cui durata è stabilita, dall'Art.2, in 5 anni, salvo rinnovo concordato tra gli Enti interessati.

- l'Art.14 del Protocollo d'Intesa, riflettendo il punto 6. dell'Accordo Quadro ed in sintonia delle premesse della DGR n.2251/2009, prevede che "*La Regione Puglia attribuisce al Comune di Canosa in Puglia l'utilizzazione in comodato gratuito dell'immobile sito in via Parini n.48, già sede della struttura del CRSEC,*" specificando che "*Tutti i relativi oneri sono posti a carico del Comune, ivi comprese le utenze, le spese di manutenzione*

e l'assolvimento della polizza assicurativa” e che “L’attribuzione in comodato avrà corso a far data dall’espletamento dei conseguenti provvedimenti da parte dei Servizi competenti della Regione Puglia.”

- Relativamente ai beni immobili hanno provveduto i due Enti, adottando le richiamate rispettive: Deliberazione della Giunta Regionale n.____ del _____.2010 e consequenziale Deliberazione della Giunta Municipale n.____ del _____.2010.

Tanto premesso

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Regione Puglia ed il Comune di Canosa di Puglia, come sopra rispettivamente costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La Regione Puglia (nel seguito denominata anche comodante) concede in comodato gratuito al Comune di Canosa di Puglia (in seguito denominato anche comodatario), per il quale accetta il Dott. _____ qui costituito, il complesso immobiliare sito in Canosa di Puglia (BT) alla via Parini n.48 (già sede del CRSEC BA/2), per essere adibito all’attuazione del progetto denominato “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, di cui al “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 12.03.2010 fra la Regione Puglia e il Comune di Canosa di Puglia.

L’immobile, ancora non accatastato, è stato trasferito dalla ex Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con verbale di consegna in data 23.01.1989 (registrato a Bari il 02.03.1989 al n.3948 Atti Privati). Lo stesso immobile sorge su un terreno di mq 2.426 complessivi, attualmente identificato al Catasto Terreni di Canosa di Puglia al foglio 21 - particelle 874, 892, 229, 230, oltre a piccole aree non particellate. Trattasi di fabbricato della superficie coperta complessiva di circa mq 1.500, suddivisa per mq 403,11 al seminterrato, mq 808,49 al piano terra e mq 269,50 al primo piano, asservito da mq 1.600 di area esterna sistemata a giardino. L’intera area risulta recintata.

Le parti convengono che il valore dell’immobile è da considerarsi pari ad €

Articolo 2

La durata del presente contratto, giusta Art.2 del Protocollo d’Intesa 12.03.2010, è stabilita in 5 anni, pari alla durata del progetto “Vivere la biblioteca: potenziamento dell’offerta”, con decorrenza dal giorno _____.2010 e con scadenza convenuta al _____.2015, salvo rinnovo concordato tra gli Enti interessati e formalizzato con nuovo atto.

Sono fatte, comunque, salve per la Regione Puglia le disposizioni di cui all’Art.1809 del Codice Civile in merito a restituzione dell’immobile oggetto del contratto.

Articolo 3

Il complesso immobiliare oggetto del presente contratto si intende dato in comodato nello stato in cui attualmente si trova, che il comodatario dichiara di conoscere perfettamente, in base al verbale di consegna ed alla scheda tecnica allegati, redatti in contraddittorio contestualmente alla sottoscrizione di questo atto. Alla scadenza del comodato l'immobile dovrà essere riconsegnato in tale stato o migliorato, senza che vi sia dato luogo a compenso per i miglioramenti eseguiti nell'uso da parte del Comune di Canosa di Puglia.

Il comodatario dovrà tuttavia rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che si rinvenissero alla riconsegna dell'immobile.

Articolo 4

L'immobile viene concesso in comodato per essere adibito esclusivamente per l'attuazione del progetto denominato "Vivere la biblioteca: potenziamento dell'offerta", di cui al ridetto "Protocollo d'Intesa" in data 12.03.2010 ed al relativo allegato, rimanendo pertanto vietata in modo tassativo qualsiasi diversa destinazione, la sua locazione o la concessione in uso, di tutto o in parte dell'immobile, con o senza corrispettivo, sotto qualsiasi forma o ragione, ad altri Enti o a privati.

L'inosservanza dei patti sopraindicati produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per l'espletamento dell'attività che sarà svolta presso l'immobile dato in comodato, il comodatario è tenuto, a sua cura e spese, a provvedersi tempestivamente delle prescritte licenze, obbligandosi a sottostare e conformarsi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di pubblica sicurezza, di igiene ecc. sollevando in ogni caso e per tale attività da ogni e qualsiasi responsabilità l'Ente Regione.

Articolo 5

Il comodatario si obbliga ad usare l'immobile con la maggiore diligenza ed in particolare:

- a) a non esercitare nell'immobile concesso in comodato attività che possono recare disturbo a terzi o danneggiare lo stabile;
- b) a non collocarvi materiali infiammabili, rimanendo in ogni caso responsabile degli eventuali danni;
- c) a permettere agli incaricati dell'Ente Regione-Servizio Demanio e Patrimonio, muniti di regolare autorizzazione, di effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento.

Articolo 6

Il comodatario è, inoltre, obbligato ad assicurare l'immobile contro gli incendi e la Responsabilità Civile Terzi e a notificare copia della polizza alla Regione Puglia-

Servizio Demanio e Patrimonio, che deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna.

Articolo 7

Il comodatario riconosce l'immobile atto alla destinazione convenuta talché rinuncia ad ogni eccezione in proposito e dichiara, ad ogni effetto di legge e del presente contratto, di entrare nel possesso dell'immobile in data odierna, come da verbale di consegna (e relativa scheda tecnica) di cui al precedente Articolo 3, il quale farà testo, senza alcuna possibilità di contestazione, in sede di riconsegna.

Articolo 8

Gli interventi di manutenzione e/o gli ulteriori adattamenti che si rendessero necessari per un più rispondente uso dell'immobile alla specifica funzione cui sarà destinato dal Comune di Canosa di Puglia, dovranno essere previamente concordati ed autorizzati dalla Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio e verranno effettuati a carico, spese e sotto la responsabilità del comodatario.

Sullo svolgimento dei lavori è riservata la sorveglianza al Servizio Demanio e Patrimonio.

Tali lavori resteranno a beneficio della Regione Puglia, senza che il comodatario possa accampare alcun diritto o richiedere compenso o altro e salvo che l'Ente Regione non preferisca esigere la restituzione dell'immobile – in tutto o in parte – nel pristino stato a danno e spese del comodatario.

E' comunque vietato al comodatario di apportare modifiche alle strutture portanti dell'immobile.

Articolo 9

Il comodatario è costituito custode dell'immobile. Pertanto esso esonera espressamente il comodante da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, nonché del personale di servizio a norma degli articoli 2043, 2049 e 2051 del Codice Civile. Le parti convengono inoltre che, ai sensi dell'Art.14 del sopra richiamato "Protocollo d'Intesa" 12.03.2010, tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico del comodatario, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 1576, 1609 e 1808 del Codice Civile.

Il Servizio Demanio e Patrimonio si riserva la possibilità di verificare annualmente l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di segnalarne il fabbisogno.

Le riparazioni per sanare i danni sopra indicati e non effettuate dal comodatario nel termine necessario, potranno essere eseguite dal comodante, addebitandone le spese al comodatario e salvo, in ogni caso, il risarcimento per i danni stessi.

Articolo 10

Qualora il comodatario dovesse contravvenire agli obblighi e ai divieti pattuiti nei precedenti articoli 4, 5 e 9, il presente contratto si intende risolto di diritto e l'Ente Regione, senza obbligo di preavviso alcuno, potrà esigere l'immediato rilascio dell'immobile oltre il risarcimento dei danni.

Articolo 11

Il Comodatario dovrà provvedere autonomamente alla erogazione dei servizi di energia elettrica, acqua e fogna, telefonia, con i relativi oneri e spese tutti a carico del Comune, compresi quelli relativi al giardinaggio, pulizia e allo smaltimento di rifiuti, comunque gravanti sul compendio immobiliare per l'intera durata del comodato, richiedendo la volturazione a proprio carico dei contratti in essere con la Regione.

Articolo 12

La riconsegna dell'immobile si intenderà effettuata soltanto quando un incaricato dell'Ente Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio avrà sottoscritto, in contraddittorio con rappresentanti del comodatario, regolare verbale sullo stato dell'immobile riconsegnato.

In caso di mancata presentazione del comodatario alla riconsegna, il comodante potrà far rilevare le condizioni dell'immobile da un perito a sua scelta, a spese del comodatario.

Articolo 13

Il comodatario si obbliga, altresì, all'esatta osservanza del presente contratto per sé e per i suoi rappresentanti preposti o dipendenti.

Articolo 14

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del Codice Civile in materia di comodato (articoli da 1803 a 1812), stabilendo altresì che per qualunque controversia inerente a questo contratto, foro competente sarà quello di Bari.

Articolo 15

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del comodatario.

Articolo 16

La contestazione per eventuale inosservanza da parte del comodatario degli obblighi di cui al presente contratto potrà essere fatta dall'Ente Regione-Servizio Demanio e Patrimonio in qualsiasi momento, senza che il ritardo o silenzio possano essere intesi come acquiescenza avendo essi valore esclusivamente di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

Articolo 17

Qualsiasi modifica del presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

Articolo 18

Per l'osservanza del presente contratto, le parti si obbligano a norma di legge, eleggendo il proprio domicilio:

- l'Ente Regione, nella sua sede di Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33;
- Il comodatario, in Canosa di Puglia (BT) presso la casa comunale sita alla

_____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, li _____ 2010

Per il Comune di Canosa di Puglia

Il _____

(dr. _____)

Per la Regione Puglia

Il Dirigente del Servizio

Demanio e Patrimonio

(ing. Giovanni Vitofrancesco)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1307

Programma Operativo FESR 2007-2013. Autorizzazione missioni all'estero.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Programmi, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali - Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007/2013, riferisce quanto segue:

Con Decisione n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007-2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 37 del Reg. (CE) 1083/2006.

Con Delibera n. 146 del 12 febbraio 2008 la Giunta Regionale, a seguito della citata Decisione della Commissione, ha definitivamente approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013.

Nell'ambito del Programma, in particolare nell'ambito del Capitolo 5 "Procedure di Attuazione" vengono individuate, nel rispetto dell'art. 58, lettera b) e dell'art. 59 del Regolamento n. 1083/2006, le Autorità di Gestione (AdG), di Certificazione (AdC), di Audit (AdA), l'Autorità Ambientale nonché altri organismi deputati a garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma Operativo ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dello stesso.

Con successivi provvedimenti sono stati posti in essere i necessari atti organizzativi funzionali all'attuazione del Programma, ovvero quelli relativi alla nomina dei responsabili di Asse, di Linea di intervento, di Azione nonché quelli relativi all'assunzione a tempo determinato di unità esperte, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, impegnate a tempo pieno nei diversi compiti di gestione e controllo delle attività facenti capo ai Responsabili di Asse.

All'attuazione del Programma concorrono altresì gli Uffici in cui si articola il Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali nonché il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ex lege 144/99.

Alla normale attività amministrativa si affianca una frequente attività di confronto e/o di negoziato con la Commissione Europea che si attua attraverso incontri istituzionali con le strutture delle Direzioni Generali della CE, spesso organizzati a distanza temporale ravvicinata tale da non consentire la partecipazione nel rispetto delle disposizioni in materia di provvedimenti autorizzativi alle missioni all'estero, così come disposto dalla Delibera di G.R. n. 1082 del 26/07/2002.

Considerata tale circostanza ed al fine di semplificare le procedure autorizzative da parte dell'esecutivo, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare con un unico atto preventivo annuale l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA) del P.O. FESR 2007/2013 ed i dirigenti/funzionari delle relative strutture incardinate, rispettivamente, nel Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, nell'Ufficio dell'Autorità di Certificazione presso il Gabinetto della Presidenza e nel Servizio Controllo Strategico, a recarsi all'estero, nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea, per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all'attuazione del P.O. FESR 2007-2013.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta per l'anno 2010 una spesa quantificata presuntivamente in Euro 20.000,00, già compresa nel complessivo impegno di spesa di euro 70.000,00 assunto sul capitolo 1158025 con la determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali, n. 76 del 11.5.2010, relativa alla copertura per il 2010 delle spese di missione da parte del personale regionale impegnato nell'attuazione del P.O. FESR Puglia 2007 - 2013.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore al Bilancio, Programmazione e Politiche Comunitarie;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di autorizzare l'Autorità di Gestione (AdG), l'Autorità di Certificazione (AdC) e l'Autorità di Audit (AdA) del P.O. FESR 2007-2013 nonché i dirigenti/funzionari delle rispettive strutture, incardinate rispettivamente nel Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, nell'Ufficio dell'Autorità di Certificazione presso il Gabinetto della Presidenza e nel Servizio Controllo Strategico, ad effettuare per l'anno 2010 missioni all'estero, nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea, per le attività strettamente connesse all'attuazione del P.O. FESR 2007/2013;
- di impegnare l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 a provvedere annualmente, con specifico atto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale all'inizio di ogni esercizio finanziario, alla preventiva autorizzazione ed alla definizione degli oneri presuntivamente quantificabili riferibili a tali attività ed alla cui copertura finanziaria si provvederà con le risorse iscritte ai Capp. 1158020 e 1158025 del bilancio regionale destinati al finanziamento dell'Asse VIII, Linea 8.2 del P.O. FESR 2007-2013;
- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione del P.O. FESR 2007-2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1309

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico" e dal Funzionario, responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, Dirigente "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione n° 1626 del 15.09.2009, avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i.", ha, in particolare disposto:

- di prendere atto della intervenuta entrata in vigore della nuova "Normativa Tecnica per le costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14.01.2008;
- di dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al punto C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n. 617;
- quale indirizzo procedurale, di sancire che per il deposito dei progetti, si deve procedere con i controlli e/o autorizzazioni di cui all'art. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i., in ossequio alla Sentenza n. 182 del 05.05.2006 della Corte Costituzionale;
- che per le sole zone sismiche classificate 4 e per i progetti di opere non rientranti negli elenchi A e B, allegati alla Deliberazione di G.R. n° 153/05, potrà proseguirsi nell'applicazione del metodo del "controllo a campione", disposto dall'art. 64

della L.R. n° 27/85, così come modificata dalla L.R. n° 13/01, e s. m. e i., fatta salva ogni futura auspicabile urgente definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle suddette funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica;

Con successiva Deliberazione n° 409 del 16/02/2010, la Giunta regionale ha tra l'altro disposto:

- che per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa realizzazione nelle zone classificate 3 e 4, si chiarisce, che la stessa è quella che prevede, per le suddette zone, il controllo a campione, così come disposta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento, pubblicato nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli "edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" nonché degli "edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" per i quali è prescritto il controllo totale sia delle progettazioni che dell'eseguito.

Pur tuttavia, a seguito di ulteriore approfondita valutazione, anche a fronte delle esperienze registrate a livello nazionale, le previgenti disposizioni di cui al Titolo XI, art. 62, della L.R. della Legge Regionale n° 27/85, così come fatte salve dall'art. 27 della Legge Regionale n° 13/01 devono ritenersi di fatto superate alla luce delle intervenute norme di carattere regolamentare e legislativo contenute nel D.P.R. 380/01, pertanto, necessita assumere che l'attività procedimentale riguardante la disciplina di cui all'art. 83 del D.P.R. n° 380/01 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) trova quale unico regime applicativo quello disposto dai successivi artt. 93 e 94 del medesimo D.P.R. n° 380/01, nelle more dell'eventuale emanazione di norme regionali disposte in ossequio ai principi sanciti in materia di esercizio della potestà legislativa concorrente, cui la materia risulta assoggettata.

Nelle zone dichiarate a bassa sismicità, classificate 3 e 4 pur ritenendo unicamente applicabile la procedura di sola denuncia prevista dall'art. 93 del D.P.R. 380/01, al fine di perseguire ogni ragionevole e proporzionata azione, mirata a garantire la maggiore tutela della pubblica e privata incolumità, si deve assumere che per le sole opere dichiarate strategiche e sensibili, così come classificate al punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, sarà necessario l'assoggettamento al regime di preventiva autorizzazione e successivi controlli di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01.

La classificazione operata dal D.M. 14.01.2008, punto 2.4.2., individua nelle classi III e IV le costruzioni dichiarate sensibili e strategiche con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, così come di seguito riportate: Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia Elettrica".

Per una più dettagliata descrizione delle stesse si rimanda a quanto riportato agli elenchi A e B dell'allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n° 153/2004.

Per le sopraelevazioni in c.a., acciaio e murature di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/01, a prescindere dalla zona di assoggettamento dell'opera, per il rilascio del relativo titolo abilitativo all'esecuzione da parte dell'Amministrazione locale territorialmente competente, dovrà essere acquisito preventivamente dalle stesse, attestazione di avvenuto depo-

sito, ovvero autorizzazione, rilasciati rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01. Nelle zone classificate sismiche 3 e 4 il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/01 dovrà essere preceduto da specifiche verifiche di conformità del progetto alla normativa sismica.

In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di individuare prassi uniformi delle previsioni dei regimi autorizzatori, al ricorrere dei presupposti, risulta altresì necessario ed urgente poter ulteriormente disporre di indirizzi che assolvano ai criteri di accelerazione, omogeneità chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, per l'ambito delle costruzioni, nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Infatti, l'aspetto legato alla catalogazione delle opere e degli interventi, per i quali è obbligatoria la suddetta preventiva denuncia, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01, risulta alquanto problematico. Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si devono intendere "tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificando lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente, almeno parzialmente, a produrre nel tempo, (Cass. Sez. III 23.3.1994). La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. limita il campo a quelle".....la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...".

Pur nella oggettiva difficoltosa prassi interpretativa del significato di una definizione tanto generica ma, in linea di principio, si ritiene ragionevole ed opportuno poter far rientrare nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre che il peso proprio, i sovraccarichi, quindi, oltre al sisma, vento, neve, peso di cose o persone, ecc., che determinano, sulle stesse, uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest'ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce per legge uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato richiamato nella normativa stessa.

Pertanto, si può ritenere di individuare una casistica di opere c.d. minori che per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; tali opere non trovando una definita collocazione normativa necessitano di una opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinate dall'attuale normativa.

Tale attività, rientra nelle specifiche funzioni che residuano alla competenza della Regione, così come disciplinati dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 380/01, la quale ha disposto, in ossequio alla L.R. 19 dicembre 2008, n° 36, giusta D.P.G.R. n° 177 del 23 febbraio 2010 (BURP n° 42 del 4/03/2010, rettificato con BURP n° 47 dell'11/03/2010) e successivo D.P.G.R. n° 416 del 22/04/2010 (BURP n° 77 del 29/04/2010), il conferimento delle funzioni correlate alla gestione delle attività di deposito, controllo, autorizzazione e vigilanza in materia di edilizia sismica, al Sistema delle AA.LL., differenziandone i compiti tra i Comuni e le Province; attività queste il cui esercizio avrà decorrenza dal 1° luglio 2010.

A tale scopo si ritiene ragionevole ed urgente proporre l'adozione di specifiche disposizioni semplificative, esplicitate nel documento tecnico allegato alla presente proposta deliberativa, che assolve la primaria esigenza di dotare le amministrazioni interessate alla attuale e futura gestione delle funzioni suddette di specifico, indispensabile supporto, al fine di omogeneizzarne le procedure sull'intero territorio regionale, proseguendo così l'attività propria, già avviata, della Regione, come innanzi riferito, finalizzata al corretto esercizio delle potestà concorrenti in materia edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni contenute nel Testo Unico di cui al D.P.R. 380/01, quale contributo interpretativo di aspetti applicativi di dettaglio.

Con riferimento, infine, alle procedure di deposito delle certificazioni di idoneità statica, di cui all'art. 35 della Legge n. 47 del 28/02/85 - D.M. LL.PP. del 15/05/85 e successivo provvedimento correttivo, D.M. LL.PP. del 20/09/85, si ritiene necessario chiarire, assolvendo ad esigenze di uniformità interpretativa, che il deposito presso gli

uffici preposti dei certificati di idoneità statica e sismica da trasmettere successivamente, a completamento delle pratiche di condono di cui alle Leggi n° 47/85, n° 729/94 e n° 326/2003 dovrà attendere, esclusivamente, le modalità alle sotto indicate:

- il certificato di idoneità statica o sismica dovrà essere redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, osservando scrupolosamente le prescrizioni contenute nel D.M. 20.09.1985;
- al certificato di idoneità dovrà essere allegata copia della istanza di condono;
- i grafici, i calcoli di verifica, le prove di carico, le indagini e quanto necessario al tecnico incaricato per certificare l'idoneità della struttura in esame, devono essere conservati dal professionista incaricato presso il proprio studio e prodotti, eventualmente, in visione, su richiesta delle autorità preposte, nei casi in cui gli stessi ne valutino la necessità;
- la documentazione tecnica predetta, di cui ai DD.MM. 15/05/85 e 20/09/85, si configura quale necessario supporto tecnico e non come parte integrante della citata certificazione;
- il disposto di cui all'art. 4 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 68/88) ha prescritto la presentazione della documentazione di cui art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 legge n° 64/74), esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc.), da assoggettare "eventualmente" a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano state realizzate prima, che dopo la dichiarazione di sismicità della zona.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, e dal Funzionario responsabile della A.P. Referente rischio sismico e dal Funzionario responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti "opere minori" e gli ulteriori chiarimenti interpretativi assunti, nonché l'allegato documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine anche di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il previsto regime, ai sensi del D.P.R. 380/01, e s. m. e i.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DOCUMENTO TECNICO

Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

Le disposizioni di seguito riportate disciplinano in prima applicazione gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e si applicano agli interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1, e agli interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2, di seguito riportati, qualora non facciano parte di un intervento più complesso, anche se realizzato per parti successive.

L'appartenenza alla categoria sopracitata comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere, in ogni caso dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC) di cui al D.M. 14.01.2008 e relativa circolare esplicativa, e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

La documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato di seguito nel presente atto di indirizzo.

OPERE MINORI

A.1 Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili

1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/m² di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 mq.

1.2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m².

1.3. Pensiline, con aggetto $\leq 1,50$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.

1.4. Pergolati di altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.

1.5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

- 2.1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.
- 2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3 m.
- 2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra ≤ 3 m.
- 2.4. Invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.
- 2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza ≤ 2 m e con fondazioni dirette prive di ancoraggi.
- 2.6. Vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2 m e fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 mq.
- 2.7. Piscine di altezza massima entro terra $\leq 1,50$ m e fuori terra $\leq 0,5$ m.
- 2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 2,50$ m e altezza ≤ 2 m (misure interne).
- 2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterza di altezza $\leq 1,50$ m.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

- 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20 m² e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.
- 3.2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m.
- 3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra $\leq 2,5$ m.
- 3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50$ m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

- 4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2$ m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- 4.2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume ≤ 30 mc.
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m.
- 4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq.
- 4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 5 m.

- 4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 mq.
- 4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza ≤ 3 m dal livello del terreno.
5. Strutture temporanee
- 5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa.

A.2 Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 mq.
- 1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5$ kN/mq.
- 1.3. Pergolati di altezza ≤ 3 m e superficie ≤ 20 mq, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.
- 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio.

2. Manufatti interni

- 2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3 m e controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq.
3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
 - 3.1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5$ mq.
 - 3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25$ kN/mq appesi e ancorati alle strutture.
 - 3.3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie ≤ 10 mq o non superiore ad 1/10 della superficie della falda oggetto d'intervento.
 - 3.4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
 - 3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 4 m.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

- 4.1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano.
- 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano.
- 4.3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali.

- 4.4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50$ m, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione.
- 4.5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50$ mq e larghezza massima di 0,5 m, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.
- 4.6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza, con interventi quali risarciture con cuciscuci.
- 4.7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.

5. Scale, soppalchi, rampe.

- 5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all'interno di una singola unità immobiliare.
- 5.2. Realizzazione di singolo soppalco ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq di superficie ≤ 10 mq, con carico variabile ≤ 2 kN/mq.
- 5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq.
- 5.4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50$ m.
- 5.5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. Impianti, ascensori

- 6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
- 6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici"

Le disposizioni del presente allegato sono volte a dimostrare, attraverso elaborati tecnici, analitici o grafici, che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero che costituisce una variante, riguardante parti strutturali, che non riveste carattere sostanziale. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli allegati A e B del presente atto di indirizzo.

La documentazione necessaria è costituita da:

dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in uno dei casi riportati negli elenchi A1 e A2;

relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a

quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, **dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente.**

DEFINIZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE E VARIANTE NON SOSTANZIALE

➤ Le varianti al progetto sono da considerare varianti **sostanziali** quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

1. Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:
 - impiego di materiali strutturali di diversa natura;
 - scelta di una diversa tipologia costruttiva.
2. Modifiche all'organismo strutturale per:
 - sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - creazione o eliminazione di giunti strutturali;
 - variazioni della tipologia delle fondazioni;
 - modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura;
 - creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidezza e capacità resistente.
3. Modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

➤ Le varianti al progetto sono da considerare **non sostanziali** quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Più in particolare, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali tutte le modifiche al progetto depositato che mantengono una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura "q" già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di

regolarità in pianta e in altezza.

Pertanto, nel rispetto di tale presupposto, sono da considerare varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle relative a:

1. variazioni locali, la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;
3. variazioni inferiori al 5% di: **altezza** dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%); **distanze** di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali; **dimensioni** della sezione trasversale degli elementi strutturali;
4. variazioni dei carichi globali (pesi propri + carichi permanenti portati + Q - carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
5. interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
6. riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

I comma precedenti 3, 4, 5, 6 si riferiscono alle nuove costruzioni.

Il progettista delle strutture, figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», ai sensi CIRCOLARE 11 dicembre 2009 (GU n. 297 del 22-12-2009) dovrà allegare agli atti progettuali apposita dichiarazione.

ADEMPIMENTI ART. 89 D.P.R. N° 380/01 ss.mm.ii.

- Resta di competenza della Regione, non essendo stato previsto il trasferimento di tale funzione al Sistema delle Autonomie Locali, il rilascio del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii. sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate, prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- Relativamente alle varianti sopra richiamate si precisa che **non ogni tipo di variante** degli strumenti urbanistici necessita del parere, ma solo quelle varianti che **comportano modificazioni** su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art. 4 legge n. 64 del 1974, giusta art.84 D.P.R. n° 380/01, di seguito riportati integralmente:

- *“l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;*
- *le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;*
- *le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;*
- *il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;*
- *le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.”*

RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, con le relative indagini, **è obbligatoria** in tutti i casi di nuove costruzioni;

la redazione della relazione geologica non è obbligatoria per gli interventi riconducibili al punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008;

non è obbligatoria la redazione della relazione geotecnica per gli interventi di cui al punto precedente che non prevedono interventi sulle strutture di fondazione o interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse ed il terreno di sedime.

Ai sensi dell'intera normativa vigente (in particolare D.M. 14.01.2008, D.P.R. n° 380/01) nonché della gerarchia delle fonti, la competenza della sottoscrizione della relazione geologica è esclusiva del geologo iscritto all'albo professionale, mentre quella per la relazione geotecnica è del geologo e dell'ingegnere civile/ambientale, con esclusione di qualunque altra figura professionale. In particolare, le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere sottoscritte dal geologo e concordate con il progettista ed il committente.

PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DI PROGETTI DI SOPRAELEVAZIONE

Le sopraelevazioni sono disciplinate e consentite purché il complesso della struttura, a lavori ultimati, sia conforme alle norme di cui alle N.T.C., D.M. 14.01.2008, punto 8.4.1.e relativa Circolare esplicativa.

Il progetto dovrà contenere in particolare, per le sopraelevazioni di edifici con **strutture portanti in c.a. e acciaio**:

- rilievo architettonico dell'esistente (piane sezioni e prospetti);
- ipotesi progettuale (piane sezioni e prospetti);
- relazione tecnico illustrativa;
- progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prove sui materiali e collaudo statico della parte esistente depositato ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. n° 380/01 ss.mm.ii. (artt. 4, 6, 7 della L. 1086/71);
- relazione geotecnica ai sensi del Cap. 6 delle N.T.C., D.M. 14.01.2008;

- relazione di cui al Cap. 10 del D.M. 14.01.2008 contenente altresì la descrizione e la quantizzazione del distacco con gli edifici adiacenti;
- tabulato di calcolo;
- carpenterie dei vari impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- eseguiti degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- ulteriori allegati di rito.

Il progetto dovrà contenere in particolare, per le sopraelevazione di edifici con **strutture portanti in muratura**:

- rilievo architettonico dell'esistente (piante sezioni e prospetti);
- ipotesi progettuale (piante sezioni e prospetti);
- relazione tecnico illustrativa;
- progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, collaudo statico redatto ai sensi del D.M. 20.11.1987 (o in alternativa certificato di consistenza e conservazione delle strutture portanti);
- relazione geotecnica ai sensi del Cap. 6 delle N.T.C., D.M. 14.01.2008;
- relazione di cui al Cap. 10 del D.M. 14.01.2008 contenente altresì la descrizione e la quantizzazione del distacco con gli edifici adiacenti;
- tabulato di calcolo;
- carpenterie dei vari impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
- ulteriori allegati di rito.

Il Funzionario responsabile dell'AP "Referente rischio sismico"
(Ing. Angelo LOBEFARO)

**Il Dirigente del Servizio LL.PP.
e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico
(Ing. Francesco BITETTO)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1310

P.O. FESR. 2007/2013 - ASSE IV - Linea di intervento 4.4, azione 4.4.1 - Modifica copertura finanziaria della DGR n. 698 del 15/03/2010.

Assente l'Assessore alla qualità del territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, confermata dal Dirigente del competente Servizio Ecologia, riferisce l'Ass. Nicastro:

Premesso che:

- In relazione alla partecipazione della proposta "Riqualficazione ecologico-funzionale del "corridoio-condotto" fiume Ofanto - SICp Valle Ofanto e lago Paciotti - (Puglia)" al programma di cofinanziamento Life Natura annualità 2003/2004 indetto dalla Commissione Europea, i Comuni di Barletta, Canosa di Puglia, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa impegnandosi a dare attuazione agli interventi definiti all'interno del Progetto stesso e individuando il Comune di Canosa di Puglia quale Ente capofila;
- Con D.G.R. n. 1752 del 30 novembre 2004 è stato approvato il Programma del P.I.S. n. 12 "Itinerario Turistico-Culturale Normanno Svevo Angioino" con l'obiettivo generale di elevare ulteriormente il livello di sviluppo socio-economico dell'area in oggetto;
- Come previsto nella procedura di attuazione e gestione del PIS, il Comune di Canosa di Puglia, quale soggetto interessato, con nota prot. 655 del 14/01/05 ha presentato al Nucleo Regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) la scheda analitica dei piani di gestione e valorizzazione dei beni culturali inseriti nei programmi PIS, relativa all'intervento di recupero e valorizzazione del Parco fluviale dell'Ofanto con un progetto denominato 'le porte del Parco fluviale dell'Ofanto';
- Con successiva nota prot. 14449 del 05/12/2006 la Regione Puglia, dalle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta, ha valutato positivamente la congruità del menzionato progetto con la Misura

1.6 sottoponendo lo stesso a procedure di V.I. (valutazione di incidenza) e V.I.A. (valutazione di impatto ambientale);

- Successivamente si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa aderendo al partenariato formato dagli undici Comuni pugliesi ricadenti nell'area Parco dell'Ofanto - Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli e nominando il Comune di Canosa di Puglia quale Ente capofila;
- Con il medesimo Protocollo d'Intesa è stato approvato il progetto generale denominato "Le porte del Parco Fluviale dell'Ofanto" e affidata l'attività di supporto tecnico-amministrativo per la progettazione delle singole opere previste all'Agenzia per l'Ambiente srl;
- Con successiva DD n. 298 del 19/05/2008, l'ufficio VIA ha espresso parere favorevole con la prescrizione di integrare la documentazione fornita con i progetti definitivi delle singole opere costituenti il progetto;

Inoltre rilevato che:

- In data 15/12/2008 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per "azioni, eventi e progetti sperimentali che accompagnano la formazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" tra la Regione Puglia, il Comune di Canosa di Puglia e l'Agenzia Territoriale per l'Ambiente con l'impegno di favorire l'attuazione del piano o del progetto individuando gli strumenti operativi e/o finanziari;
- con nota prot. n. 6340 del 03/06/2009 è stato convocato l'incontro con i Comuni proponenti che si è svolto presso la sede dell'Ufficio Parchi in data 16/06/2009 durante la quale veniva consegnata per la valutazione di coerenza con la nuova programmazione il progetto definitivo con l'aggiunta dell'azione C, non prevista nel progetto della scorsa programmazione e l'inserimento, nell'azione D di alcune attività di monitoraggio ambientale;
- con nota prot. n. 8618 del 15/07/2009, si è riferito al comune capofila della necessità di precisazioni e integrazioni ai fini dell'esito positivo della valutazione di coerenza con la nuova programmazione P.O. FESR 2007-2013, Asse IV;

- I Comuni di Trinitapoli, Spinazzola, San Ferdinando di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Minervino Murge, Margherita di Savoia, Cerignola, Candela, Barletta, Ascoli Satriano e Canosa di Puglia, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa del 16 novembre 2009 per l'attuazione del progetto, confermando il Comune di Canosa di Puglia Ente capofila, approvando il quadro economico pari ad euro 1.800.000,00 e stabilendo di adeguare, in sede di esecutivo, il progetto a quanto richiesto con la citata nota prot. 8618/09 nonché di procedere alla conseguente rimodulazione del quadro economico;

Pertanto, visti:

- Il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
- La DGR n. 146 del 12/02/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria ed ha approvato il programma operativo FESR 2007 - 2013;

Visti altresì,

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007/2013;
- La DGR n. 1849 del 30/09/2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione nonché i Responsabili degli Assi del PO FESR 2007-2013;
- L'articolo 3 delle Direttive approvate con la DGR n. 165 del 17/02/2009 che definisce il contenuto del Programma pluriennale di attuazione (PPA) e le procedure per la sua adozione;
- La DGR n. 185 del 17/02/2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il programma;
- la DGR n. 651/2010 con la quale sono state apportate modifiche, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007/2013 di cui alla DGR 165/2009.

Vista altresì:

- La DGR n. 1150 del 30 giugno 2009, che

approva il Programma Pluriennale dell'Asse IV Linea di intervento 4.4 'Interventi per la rete ecologica' del PO FESR 2007-2013 ed autorizza i Responsabili delle linee d'intervento compresi nell'asse IV ad adottare atti d'impegno e spese sui capitoli di cui alla già citata DGR n.185 del 17/02/2009 nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;

- Il Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Ente capofila, dovrà attenersi alle procedure di attuazione stabilite nel Programma Pluriennale dell'Asse IV -Linea di intervento 4.4 'Interventi per la rete ecologica' - approvato con DGR n. 1150 del 30 giugno 2009.

Ritenuto che: Rilevato che:

- con DGR n. 698 del 15/03/2010 è stato approvato integralmente il "PROTOCOLLO D'INTESA" del 16 novembre 2009, sottoscritto dai Comuni di Trinitapoli, Spinazzola, San Ferdinando di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Minervino Murge, Margherita di Savoia, Cerignola, Candela, Barletta, Ascoli Satriano e Canosa di Puglia ed è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "Le porte del Parco Fluviale dell'Ofanto" con Ente capofila il Comune di Canosa di Puglia per l'importo di euro 1.800.000,00;
- Con la stessa DGR è stata prevista una copertura finanziaria pari ad euro 1.800.000,00 insistente sui capitoli 611067(quota regionale) e 1154040 (quota ue/stato);

Ritenuto di dover procedere con il presente atto alla modifica della copertura finanziaria della succitata DGR come di seguito indicato:

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N 28/01 E SS. MM. E II. :

La spesa relativa alla realizzazione del progetto è pari ad euro 1.800.000,00. Trattasi di iniziativa la cui copertura finanziaria è assicurata:

- dalla **quota UE/Stato** insistente interamente sul capitolo **1154040 residui di stanziamento 2008** "Programma Operativo FESR 2007-2013 spese per attuazione asse IV linea di intervento 4.4 interventi per la rete ecologica (quota ue-stato) per euro 1.800.000,00.

Per il cofinanziamento regionale dell'Asse si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell'allegato C della L.R. 3 Aprile 2008 n.4.

Con successivo atto dirigenziale, si procederà a porre in essere gli adempimenti di natura contabile.

L'Assessore, ai sensi del punto 5 del dispositivo della D.G.R. 28 luglio 1998, n. 3261, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa, la presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù degli articoli 4, co. IV, lett. k), della L.R. n. 7/1997 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), e 44, co. IV, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;
- di prendere atto della modifica relativa alla copertura finanziaria insistente interamente sul capitolo **1154040 quota UE/Stato residui di stanziamento 2008** "Programma Operativo FESR 2007-2013 spese per attuazione asse IV linea di intervento 4.4 interventi per la rete ecologica (quota ue-stato) per euro 1.800.000,00;
- di notificare il presente atto, alla Ragioneria e al Comune di Canosa di Puglia quale Ente capofila a

cura del Servizio Ecologia; -di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1312

L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti.

L'Assessore alle Politiche della Salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile di P.O. Gestione disabilità, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

L'art. 32 della L.R. n. 4 del 25.01.2010, recante "Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali", pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l'altro, l'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi "su misura" e/o "predisposti", ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Detto articolo nell'individuare le imprese tenute a presentare domanda di inserimento nell'elenco, ha indicato le modalità di presentazione; la documentazione da allegare alla domanda; le Aziende preposte all'iter istruttorio e la tempistica di pubblicazione dell'elenco.

Ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per essere iscritte nell'elenco suddetto.

Per quanto, il Servizio regionale competente ha, nella riunione del 18 marzo 2010, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative operanti a

livello regionale, al fine di una verifica sui requisiti minimi predisposti e necessari per ogni categoria, alla luce dell'evoluzione legislativa e tecnologica intervenuta in materia.

E' indispensabile, per il monitoraggio della spesa per detti ausili, disporre che le ASL chiedano regolare fatturazione alle imprese fornitrici degli stessi con la distinzione per elenco n.1 o n. 2 dell'allegato 1 al D.M. 27 agosto 1999, n. 332.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento relativo ai requisiti minimi individuati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che le imprese fornitrici di presidi "su misura" e/o "predisposti" devono possedere ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale previsto dall'art.32 della l.r. n. 4 del 25/1/2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. Gestione disabilità, dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 - Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- di approvare i requisiti minimi individuati nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto che le imprese fornitrici di presidi "su misura" e/o "predisposti" devono possedere ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale previsto dall'art.32 della l.r. n. 4 del 25/1/2010;
- di disporre, ai fini del monitoraggio della spesa per gli ausili protesici, che le ASL chiedano a tutti i fornitori la fatturazione degli stessi distinta per elenco n. 1 o n. 2 dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio A.O.S.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

ALLEGATO A

AZIENDE ORTOPEDICHE

Aziende che producono dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) "su misura"	Aziende che forniscono dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) "predisposti"
<p>Requisiti strutturali:</p> <p>I locali e gli spazi devono essere correlati al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate. In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali. La dotazione degli ambienti è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spazio ricevimento degli utenti, accettazione e attività amministrativa distinto dal banco vendita; - Sala d'attesa: lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; - Servizio igienico per gli utenti prossimo alla sala d'attesa attrezzato e fruibile dalle diverse abilità assistite ed opportunamente indicato; - locale per rilievo misure e modelli; - locale per prove, adattamento ed applicazione dispositivi medici idoneo alla tipologia dei dispositivi che si intendono fornire; - locale laboratorio idoneo in misura e spazi alla tipologia dei dispositivi medici che si intendono produrre; - Magazzino per la gestione delle materie prime e dei prodotti finiti e per la gestione della distribuzione dei prodotti lavorati per altre sedi; - Servizi igienici distinti per il personale; - Spogliatoio personale; - Deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sugli ambienti di lavoro; - Tutti i locali devono essere privi di barriere architettoniche che impediscano o limitino la fruibilità degli utenti medesimi nei locali ad essi destinati; 	<p>Requisiti strutturali:</p> <p>I locali e gli spazi devono essere correlati al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate. In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali. La dotazione degli ambienti è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spazio ricevimento degli utenti, accettazione e attività amministrativa distinto dal banco vendita; - Sala d'attesa: lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; - Servizio igienico per gli utenti prossimo alla sala d'attesa attrezzato e fruibile dalle diverse abilità assistite ed opportunamente indicato; - locale per rilievo misure e modelli; - locale per prove, adattamento ed applicazione dispositivi medici idoneo alla tipologia dei dispositivi che si intendono fornire; - locale laboratorio idoneo in misura e spazi alla tipologia dei dispositivi medici che si intendono produrre; - Magazzino per la gestione delle materie prime e dei prodotti finiti e per la gestione della distribuzione dei prodotti lavorati per altre sedi; - Servizi igienici distinti per il personale; - Spogliatoio personale; - Deve essere garantito il rispetto della normativa vigente sugli ambienti di lavoro; - Tutti i locali devono essere privi di barriere architettoniche che impediscano o limitino la fruibilità degli utenti medesimi nei locali ad essi destinati;
<p>Requisiti tecnologici:</p> <p>Fermo restando che solo alcune fasi della realizzazione del dispositivo medico possono essere esternalizzate (lavorazione conto terzi) le aziende iscritte che intendono affidare la realizzazione di fasi lavorative a terzi, potranno non possedere uno o più macchinari, esibendo una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca il possesso dei macchinari, con relativi numeri di serie e schede tecniche, da parte dell'azienda fornitrice di tali prestazioni. Il Registro delle lavorazioni esternalizzate deve essere aggiornato entro 30 giorni dal variare di una o più condizioni, pena decadenza immediata dell'iscrizione all'elenco. Sarà necessario comunque possedere una dotazione di utensili atti ad effettuare in autonomia interventi di finitura e riparazione a seconda delle famiglie di prodotti forniti. Le Aziende devono possedere i seguenti requisiti <u>minimi</u> al fine di garantire un'adeguata immissione in commercio.</p> <p>Plantari e rialzi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vacuum (impianto di decompressione per plantari) 2. Fresatrice 3. Utensileria idonea 4. Forno per termoformatura <p>Apparecchi ortopedici per arto inferiore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fresa a braccio inclinato 2. Vacuum (impianto di decompressione) 3. Fresatrice 4. Smerigliatrice 	<p>Requisiti tecnologici:</p> <p>Plantari e rialzi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vacuum (impianto di decompressione per plantari) 2. Fresatrice 3. Utensileria idonea 4. Forno per termoformatura

<p>5. Forno per termoformatura 6. Tronchese per ferro 7. Macchina per cucire 8. Macchina per cucire a torre o a braccio 9. Trapano a colonna 10. Impianto saldatura qualora attività non esternalizzata</p> <p>Calzature ortopediche</p> <p>1. Banco di finissaggio; 2. Vacuum (impianto decompressione)</p> <p>3. Macchina a torre o a braccio 4. Utensileria idonea</p>	<p>Calzature di serie predisposte</p> <p>1. Fresatrice da banco; 2. Utensileria adeguata al dispositivo predisposto che si intende erogare.</p>
<p>Apparecchi ortopedici per arto superiore</p> <p>1. Fresa a braccio inclinato 2. Vacuum (impianto di decompressione) 3. Fresatrice 4. Forno per termoformatura 5. Utensileria idonea 6. Macchina da cucire 7. Macchina da cucire a torre o a braccio</p> <p>Apparecchi ortopedici per tronco (Busti rigidi)</p> <p>1. Forno elettrico per termoformatura 2. Seghetto oscillante 3. Banco stilizzazione gesso o attrezzatura CAD CAM 4. Trapano a colonna 5. Macchina per cucire 6. Utensileria idonea 7. Fresatrice braccio inclinato</p> <p>Protesi di arto inferiore e superiore</p> <p>1. Impianto di decompressione per laminazione 2. Fresa a braccio inclinato 3. Allineatore meccanico o laser 4. Utensileria idonea 5. Spianatrice</p> <p>Presidi per la deambulazione e carrozzine</p> <p>1. Utensileria idonea</p> <p>Presidi addominali (Corsetti in tela armata)</p> <p>1. Macchina da cucire</p>	
<p>Requisiti organizzativi:</p> <p>Il personale tecnico - sanitario deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.</p> <p>Il personale tecnico - sanitario deve operare in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura con rapporto esclusivo.</p> <p>- In particolare deve essere garantita la presenza di un tecnico ortopedico per l'intero orario di attività della struttura; - Per le rilevazioni a domicilio dell'utente o presso strutture ospedaliere, extraospedaliere e/o territoriali qualora effettuate durante l'orario di apertura al pubblico deve essere garantita una ulteriore unità di personale con la qualifica di tecnico ortopedico;</p> <p>Tecnico ortopedico con titolo abilitante secondo l'art.1 c.2 del D.M. 332/99; profilo professionale - D.M. Sanità 665 del 14/09/94 - G.U. 03/12/94 n.283; Equipollenza - D.M. Sanità 27/07/2000 - G.U. 191 del 17/08/2000</p>	<p>Requisiti organizzativi:</p> <p>Il personale tecnico - sanitario deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.</p> <p>Il personale tecnico - sanitario deve operare in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura con rapporto esclusivo.</p> <p>- In particolare deve essere garantita la presenza di un tecnico ortopedico per l'intero orario di attività della struttura; - Per le rilevazioni a domicilio dell'utente o presso strutture ospedaliere, extraospedaliere e/o territoriali qualora effettuate durante l'orario di apertura al pubblico deve essere garantita una ulteriore unità di personale con la qualifica di tecnico ortopedico;</p> <p>Tecnico ortopedico con titolo abilitante secondo l'art.1 c.2 del D.M. 332/99; profilo professionale - D.M. Sanità 665 del 14/09/94 - G.U. 03/12/94 n.283; Equipollenza - D.M. Sanità 27/07/2000 - G.U. 191 del 17/08/2000</p>

Il personale munito del titolo abilitante è assoggettato all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM) e dovrà assolvere al debito formativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. N. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.	Il personale munito del titolo abilitante è assoggettato all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM) e dovrà assolvere al debito formativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. N. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILIALI (Unità Locali) Filiali di imprese con sede legale sul territorio regionale : Le filiali di aziende iscritte nell'elenco regionale, possono espletare attività di rilevazione misure, prova, modifica, consegna dei dispositivi medici e le relative attività amministrative. Esse devono avere le seguenti caratteristiche: a) Devono essere dichiarate presso la ASL competente del territorio su cui ricadono;	FILIALI (Unità Locali)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

b) Deve essere garantita la presenza del tecnico ortopedico in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati all'ASL ; c) La struttura dovrà essere munita di una sala di attesa con relativa ricezione, una sala rilevazione misure e modelli, una sala prova e servizi igienici per disabili oltre che i servizi igienici per il personale; Filiali di imprese con sede legale extraregionale : Le aziende con sede legale extraregionale che intendono aprire una filiale o succursale sul territorio regionale devono essere iscritte nell'elenco regionale delle imprese e possedere i requisiti previsti dal presente allegato. E' fatto divieto alle Aziende di introdurre ovunque qualsiasi attività di recapito	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AZIENDE AUDIO-PROTESISTE

Aziende che forniscono dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) "predisposti" Requisiti strutturali: Locali adeguati all'esercizio, dedicati per accoglienza, individuazione, prove ed adattamento, applicazione, addestramento ed assistenza. Sala di attesa, sala accoglienza (consueing-consegne), sala prove, servizi igienici. In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali. Locale deposito/magazzino. Servizio igienico per il personale. I locali devono essere privi di barriere che impediscano o limitino la fruibilità degli utenti medesimi nei locali ad essi destinati. Va inoltre garantita l'accessibilità alla struttura per i portatori di handicap ed il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro. Personale Tecnico audioprotesista - Profilo professionale – D.M. Sanità 668 del 14.09.94 – G.U. 283 del 03.12.94; Equipollenza – D.M. Sanità 27.07.2000 G.U. 195 del 22.08.1995, che sia titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa. Assolvimento obbligo E.C.M. Attrezzature Sistema di audiometria tonale, vocale e campo libero; Orecchio elettronico per la misurazione e la valutazione dell'apparecchio acustico; Sistema hardware e software di programmazione di apparecchi acustici e ausili per l'udito sull'assistito; Otoscopio per l'ispezione del condotto uditivo esterno; Kit per rilievo impronta del condotto uditivo esterno; Ricambi per piccole riparazioni e/o sostituzioni al fine di una migliore e immediata assistenza. Cabina silente o locale insonorizzato.

AZIENDE OTTICHE-OPTOMETRISTE

Aziende che producono dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) "su misura"	Aziende che forniscono dispositivi (protesi, ortesi, e ausili tecnici) "predisposti"
<p>Requisiti strutturali: Locali adeguati all'esercizio, dedicati per accoglienza, individuazione, prove ed adattamento, applicazione, addestramento ed assistenza; zona optometria, zona fornitura, zona attesa, zona tecnico-operativa; locali dedicati per laboratorio di produzione, sala modelli o rilevazione impronte; In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali. Servizi igienici. Servizi igienici per il personale. Locale deposito/magazzino. I locali devono essere privi di barriere che impediscano o limitino la fruibilità degli utenti medesimi nei locali ad essi destinati. Va inoltre garantita l'accessibilità alla struttura per i portatori di handicap ed il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.</p>	<p>Requisiti strutturali: Locali adeguati all'esercizio, dedicati per vendita, accoglienza, individuazione, prove ed adattamento, applicazione, addestramento ed assistenza; zona optometria, zona fornitura, zona attesa, zona tecnico-operativa; Servizi igienici. In tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali. Servizi igienici per il personale. Locale deposito/magazzino. I locali devono essere privi di barriere che impediscano o limitino la fruibilità degli utenti medesimi nei locali ad essi destinati. Va inoltre garantita l'accessibilità alla struttura per i portatori di handicap ed il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.</p>
<p>Attrezzature Becchi "Bunsen" e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine; frontofocometro, mola, ventiletta; forottero o cassetta optometrica, ottotipo luminoso o a proiezione, retinoscopio, schiascopio, test lettura per ipovedenti. In caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, sterilizzatore per lenti a contatto, test lacrimali, set lenti a contatto per individuazione e prova, set sistemi telescopici per individuazione e prova, topografo corneale, autorefrattometro.</p> <p>Personale Tecnico dotato di titolo abilitante secondo l'art. 1 comma 2 del D.M. 332/99. Ortottista - Assistente di Oftalmologia - Profilo professionale- D.M. Sanità 743 del 14/09/94 - G.U. n.6 del 09/01/95</p> <p>che sia titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa Assolvimento obbligo E.C.M.</p>	<p>Attrezzature Mola, ventiletta, frontofocometro, forottero o cassetta optometrica, ottotipo luminoso o a proiezione, retinoscopio, schiascopio.</p> <p>In caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, sterilizzatore per lenti a contatto, test lacrimali, set lenti a contatto per individuazione e prova.</p> <p>Attrezzature per prove, adattamento, fornitura ed addestramento se iscritti per il codice 21.06.06: test lettura per ipovedenti; set sistemi telescopici, set lenti ingrandenti, video-ingraditore per individuazione - prova - addestramento ed anche sistema I.C.R. Per prova - addestramento.</p> <p>Personale Tecnico dotato di titolo abilitante secondo l'art. 1 comma 2 del D.M. 332/99. Ortottista - Assistente di Oftalmologia - Profilo professionale- D.M. Sanità 743 del 14/09/94 - G.U. n.6 del 09/01/95</p> <p>che sia titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa Assolvimento obbligo E.C.M.</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1313

L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti.

L'Assessore alle Politiche della Salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile A. P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

Con deliberazione G. R. n. 912 del 25 marzo 2010, in attuazione della L. R. 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale della salute) è stata istituita la "Rete Ematologica Pugliese".

Al punto 2. della parte dispositiva, per un'errata opzione del programma Microsoft office word, è stato riportato un testo non pertinente con l'atto in approvazione. Testo che, ovviamente, deve essere depennato perché improduttivo al generale contesto del deliberato.

Si propone pertanto di modificare la parte dispositiva della citata deliberazione n. 912/2010 nel senso di ritenere depennato il punto 2., confermando tutti gli altri punti unitamente alla parte narrativa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dirigente di Ufficio
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di modificare la parte dispositiva della deliberazione G. R. n. 912/2010 cassando il punto 2. e di confermare tutti gli altri punti unitamente alla parte narrativa;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1314

Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 l.t. 44/75) e coltivazione (art.22 l.r.44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 l.r. 30/4/2009 n. 10.

L'Assessore Avv. Loredana Capone, Vicepresidente della Regione Puglia con delega allo sviluppo Economico, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:

L'art. 28 della Legge Regionale 30 Aprile 2009, n. 10 apporta modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali).

Le modifiche riguardano il diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali.

L'art. 28 della L.R. 10/2009 stabilisce che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.

Per l'anno 2009 il diritto annuo corrisposto è stato di euro trenta per l'attività di ricerca e di euro cinquanta per la coltivazione delle acque minerali e termali.

Tali importi furono determinati in modo forfetario ed in sede di prima applicazione, senza una più precisa analisi tecnico-economica.

Dopo la fase di prima applicazione è emerso chiaramente come le Ditte interessate ad uno sfruttamento industriale delle acque termali e/o minerali siano un numero esiguo, per cui si è finalmente determinato un più razionale sfruttamento delle stesse.

Orbene, trattandosi di una attività industriale la stessa va inquadrata in una più precisa logica di mercato, per cui le tariffe determinate per l'anno 2009 sono innegabilmente esigue e vanno opportunamente rideterminate.

Il diritto annuo per l'attività di ricerca delle acque minerali e termali si ritiene congruo stabilire in euro 60,00 (Euro Sessanta) per ettaro o frazione di ettaro.

Per la coltivazione delle acque minerali e termali, invece, va differenziato il diritto annuo a seconda che siano destinate all'imbottigliamento, o per altri usi.

Considerato che per altri usi si deve intendere sia la vendita al minuto (alla sorgente) delle acque minerali, sia l'utilizzo delle acque termali (centri termali).

Pertanto, si stabilisce in euro 130,00 (Euro Centotrenta) ad ettaro o frazione di ettaro, il diritto annuo a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali, mentre per quelle destinate ad altri usi, il diritto annuo è fissato in euro 100,00 (Euro Cento) per ettaro o frazione di ettaro.

Il diritto annuo è stato determinato solo in base alla superficie della concessione, in quanto attualmente l'attività non è sufficientemente regolamentata, attesa la vetustà della Legge Regionale 28 Maggio 1975 n. 44, e, quindi, il controllo sui volumi di acqua emunti risulterebbe di non facile

verifica, fermo restando che annualmente la Giunta Regionale provvederà a rideterminare il diritto annuo sulla scorta delle condizioni normative e/o di mercato eventualmente sopravvenute.

Il diritto annuo viene versato sul c/c postale n. 287706 intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - BARI". Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del Bilancio regionale. Con successivi atti si provvederà all'accertamento di entrata sul capitolo n° 1012000 del bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare le premesse che qui si intendono riportate quale parte integrante del presente provvedimento;
- di determinare per l'anno 2010 il diritto annuo, così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, di euro 60,00 (euro sessanta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca;

- di determinare per l'anno 2010 il diritto annuo, così come definito dall'art. 22 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009 di:
 - euro 130.00 (euro centotrenta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali per imbottigliamento;
 - euro 100.00 (euro cento) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e termali destinate ad altri usi (così come definiti in premessa);
- Il diritto annuo come sopra formulato deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2010, pena la decadenza come previsto dall'art. 36 l.r. 44/75;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1317

Conferma designazione e perimetrazione Zone Vulnerabili ai Nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Regolamentazione arch. Marianna Pedalino e dal Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque dott.ssa Maria Antonia Iannarelli, riferisce quanto segue:

La Direttiva 91/676/CEE relativa alla "protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" aveva lo scopo precipuo di ridurre l'inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine agricola ed a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

Detta Direttiva è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento", successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". L'art. 92 del D.Lgs. 152/06, all'interno delle misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, attribuisce alle Regioni i seguenti compiti prioritari:

1. Designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, secondo i criteri dell'allegato 7/AI della Parte Terza dello stesso Decreto;
2. Predisposizione ed attuazione, con cadenza quadriennale, di un programma di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci oltre al riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marino-costiere;
3. Definizione ed attuazione dei Programmi d'Azione (di seguito PdA) nelle zone vulnerabili da nitrati;

ed inoltre:

5. Integrazione del *Codice di Buona Pratica Agricola* (CBPA) e definizione delle modalità di attuazione dello stesso;
6. Predisposizione ed attuazione di *interventi di formazione e di informazione degli agricoltori* sul Programma d'Azione e sul Codice di Buona Pratica Agricola;
7. Elaborazione ed applicazione di *strumenti di controllo e verifica dell'efficacia* dei Programmi d'Azione sulla base dei risultati ottenuti.

In ottemperanza al dettato normativo, finora, la Regione Puglia ha attuato quanto segue:

- Con deliberazione della Giunta n. 2036 del 30.12.2005, ha provveduto alla *Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola* (ZVN) nel territorio della regione Puglia, per una superficie complessiva di 92.057 ha, pari a circa il 5% dell'intero territorio regionale, ed ha, contestualmente, approvato le "*Prime misure di salvaguardia*".
- Ha attivato, ai sensi dell'allora vigente art. 43 del D.Lgs. 152/99, i *programmi di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici*.

In particolare, nell'ambito del "Sistema di Monitoraggio Qualitativo e Quantitativo dei corpi idrici Sotterranei della Puglia" sono stati individuati punti acqua (pozzi e sorgenti) sui quali effettuare anche i controlli relativi alla presenza dei composti azotati (Programma di monitoraggio denominato "Tiziano"), focalizzando, altresì, l'azione di controllo alle porzioni di territorio in cui ricadono le aree già designate come vulnerabili, al fine di valutare la distribuzione areale e le modificazioni nel tempo delle concentrazioni di nitrati nelle acque, sia in relazione ai naturali cicli idrologici che ai programmi di azione adottati.

- Con deliberazione della Giunta n.19 del 23.01.2007, ha approvato il *Programma d'Azione*, obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, costituito da tre parti:
 - *Inquadramento delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) designate;*
 - *Disposizioni del Programma d'Azione;*
 - *Piano di Comunicazione Nitrati.*

Detto Programma d'Azione prevede le misure necessarie alla protezione ed al risanamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, alla limitazione d'uso dei fertilizzanti azotati in coerenza con il Codice di Buona Pratica Agricola, alla promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricolturaambiente, all'accrescimento delle conoscenze attuali sulle strategie di riduzione degli inquinanti zootecnici e colturali, mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole.

- Con deliberazione della Giunta n. 712/2001, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 200006, ha provveduto ad integrare il *Codice di Buona Pratica Agricola*, normando le principali pratiche agronomiche in uso sul territorio regionale.
- Con il citato Piano di Comunicazione Nitrati, sono state previste *azioni di formazione e informazione* rivolte alla collettività, con l'obiettivo di fornire elementi di lettura e di comprensione del problema dei nitrati e delle metodologie utilizzabili per affrontarlo efficacemente, promuovendo l'adozione dei Codici di Buona Pratica Agricola e del Programma d'Azione, sollecitando

il senso di responsabilità personale nella tutela della risorse idriche.

- Con la citata deliberazione di Giunta n. 19/2007, *l'attività di controllo dell'attuazione e dell'efficacia dei Programmi d'Azione* è stata demandata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio ai sensi dell'art. 28 Titolo VIII della LR 17 del 30 novembre 2000, concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale".

Allo stato attuale, essendo trascorsi quattro anni dalla *Designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)*, la Regione, ai sensi dell'art.92 del D. Lgs. 152/2006, può rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili in considerazione dei risultati del programma di controllo attuato.

Al riguardo, si deve prendere atto che nell'ambito delle attività di redazione del "Piano di Tutela delle Acque", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 230 del 20 ottobre 2009, sono stati recepiti i dati risultanti dal primo anno di monitoraggio che confermavano la perimetrazione di cui alla suddetta D.G.R. n. 2036/2005. Allo stato attuale, al fine di rivedere e/o confermare le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in adempimento a quanto contemplato dall'art.92 - punto 5 del decreto legislativo n.152/06, sono stati altresì visionati ed elaborati i dati ottenuti dal primo biennio di monitoraggio che replicano, sostanzialmente, i risultati pregressi.

In base a tali dati, conseguentemente, deve essere confermata la *Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)*, approvata con la citata D.G.R. n.2036 del 30.12.2005

In futuro, a conclusione del programma di monitoraggio tuttora in corso e subordinatamente all'esito della valutazione dei dati risultanti dallo stesso, laddove si debba tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti, si provvederà a:

- rivedere o completare le designazioni delle *Zone Vulnerabili;*
- rivedere, conseguentemente, il *Programma d'Azione* in essere per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.

A tale scopo, nell'ambito del programma P.O. - FESR 20072013, è stata prevista una specifica azione di intervento.

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle considerazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione e regolamentazione e del Dirigente del Servizio Regionale "Tutela delle Acque", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa e, in particolare, dell'esito della elaborazione dei dati del monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici che, sostanzialmente, replica i risultati pregressi e, di fatto, conferma la perimetrazione delle *Zone Vulnerabili da Nitrati* di cui alla D.G.R. n. 2036/2005.

2) DI CONFERMARE, conseguentemente, la *Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)*, approvata con D.G.R. n. 2036/2005.

3) DI DARE ATTO che, a conclusione del programma di monitoraggio tuttora in corso e subordinatamente all'esito della valutazione dei risultati di indagine, in adempimento a quanto contemplato dall'art.92 - punto 5 del decreto legislativo n.152/06, laddove si debba tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisi, si provvederà a:

- rivedere o completare le designazioni delle *Zone Vulnerabili*;
- rivedere, conseguentemente, il *Programma d'Azione* in essere per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto:

- sul sito internet della regione Puglia, nella sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque, accessibile dal sito www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1318

Comune di Isole Tremiti (FG) - Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie Tremiti - San Nicola. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Deroga alle prescrizioni di base - art. 5.07 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Aeroporti di Puglia s.p.a

Assente l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue l'Ass. Amati:

PREMESSO CHE:

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 (ora D.Lvo 42/2004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
 - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
 - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
 - non abbiano alternative localizzative.
 La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
 - per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
 - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
 - per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il

parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Urbanistica, con nota prot. n° 4696 del 26/03/2010, acquisita al prot. n° 6375 del 29/03/2010 è pervenuta, da parte di Aeroporti di Puglia s.p.a, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell'elisuperficie Tremiti - San Nicola, unitamente alla seguente documentazione scritta grafica, in duplice copia, relativa al progetto in oggetto:

- A1 Relazione descrittiva;
- A2 Studio di prefattibilità ambientale;
- A3 Indagini geologiche, idrologiche preliminari;
- A4 Relazione paesaggistica;
- A5 Studio archeologico;
- A6 Studio di valutazione di incidenza ambientale;
- B1-1 Corografia e inquadramento geografico;
- B1-2 Foto aerea di intervento;
- B2 Planimetria generale e stato dei luoghi;
- B3 Planimetria elisuperficie e localizzazione impianti;
- B4 Particolari costruttivi;
- B5 Vano tecnico: Pianta, Prospetti e particolari;
- D1 Planimetria Piano Quotato

Da approfondimenti di ufficio si è verificato trattasi di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Con nota prot. n° 1327 del 12/05/2010, il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha richiesto al Comune delle Isole Tremiti, il parere del Comune che acclari la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Con nota prot. n. 2151 del 14/5/2010, acquisita al prot. n° 1741 del 25/05/2010 del Servizio Assetto del Territorio, il Comune delle Isole Tremiti ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio parere che attesta che l'opera:

- è compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- è di dimostrata assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente;
- non ha alternative localizzative.

(Descrizione intervento proposto)

**INTERVENTO: Comune di Isole Tremiti (FG).
Realizzazione rete eliportuale pugliese - Costruzione elisuperficie Tremiti - San Nicola**

Proponente: Aeroporti di Puglia s.p.a

Secondo quanto emerge dagli atti scritto grafici trasmessi, l'intervento da realizzare a cura di Alidaunia s.r.l., interamente finanziato dalla Regione Puglia, è da ritenersi di interesse regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/2001, come precisato dall'Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione della Regione, Settore programmazione vie di comunicazione con nota prot. n. 26/0797/pvc del 26.05.2008, allegata al progetto. Tale intervento, infatti, è parte della Rete eliportuale pugliese finalizzata alla realizzazione di un sistema di punti di atterraggio per elicotteri, con operatività diurna e notturna, strategicamente distribuiti sul territorio regionale.

È ulteriormente precisato che l'elisuperficie svolgerà funzioni di assoluta necessità e di preminente interesse per la popolazione residente e non solo, trattandosi di attività di elisoccorso, protezione civile e saltuario trasporto pubblico di persone e merci.

Inoltre, nella relazione descrittiva allegata al progetto si chiarisce che l'intervento non ha alternative localizzative.

Per ciò che riguarda i profili di coerenza con lo strumento urbanistico vigente, il piano delle Isole Tremiti individua come area per Eliporti una zona a ridosso della alta scogliera. Rispetto a tale previsione, l'intervento è stato localizzato in un migliore sito più interno e baricentrico rispetto alla larghezza dell'isola. Nella relazione descrittiva allegata al progetto si precisa che "si è scelto di riposizionare l'area già prevista nel Piano regolatore dell'isola, al

fine di ottenere non solo una migliore accessibilità dall'alto per gli aeromobili (assenza di ostacoli e maggiore area di sicurezza limitrofa), ma anche un notevole risparmio in termini di scavi e riempimenti con l'ulteriore utilizzo di materiali da costruzione amovibili e privi di impatto paesaggistico".

Si ritiene comunque di precisare che trattandosi di opera pubblica come configurata dall'Accordo di Programma Quadro "Trasporti Aeroporti e Viabilità - II Atto Integrativo" sottoscritto da Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, la variante urbanistica rientra nelle competenze comunali ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Come descritto nella documentazione in atti, ed in particolare nella Relazione descrittiva la nuova elisuperficie occuperà un'area di 5625 mq. In particolare il progetto prevede:

- una piattaforma amovibile di decollo/atterraggio di 1225 mq (35x35 mt);
- un vano tecnico tipo container (2.60 x 6.00 mt) con H= 3 mt, destinato al ricovero delle attrezzature di supporto e manutenzione dell'elisuperficie e per la dislocazione dei quadri elettrici e apparati di radio controllo e controllo remoto;
- impianti vari (antincendio, illuminazione notturna della piattaforma, idrico, sistema di allontanamento acque meteoriche, impianto di videosorveglianza) di tipo ecocompatibile, ovvero alimentati con energia alternativa del tipo fotovoltaico;
- un'area di rispetto dell'intero impianto recintata con rete metallica (h=2 mt) su montanti a T zincato a caldo lungo i 4 lati. Per l'energia elettrica sono previsti pannelli fotovoltaici/solari per il risparmio energetico.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., nonché dalle tavole della variante di PRG di adeguamento comunale al PUTT approvato con Delibera di G.R. n° 473 del 31/03/2008, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo A (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) così come risulta dalle prescrizioni e modifiche contenute nel parere del CUR n. 53 espresso nella seduta del 22/11/2007 in toto condiviso e parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 473 del

31/3/2008 di approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale delle Isole Tremiti per l'adeguamento al PUTT/P.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore eccezionale "A" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD coste ed aree litoranee sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT.
- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo ed in particolare da un ATD Biotopo sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT e da un ATD Oasi di protezione sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico. Dalle tavole della variante di PRG di adeguamento comunale al PUTT approvato con Delibera di G.R. n° 473 del 31/03/2008, si evince che l'area oggetto di intervento risulta parzialmente interessata da una probabile area archeologica.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39,

decreti Galasso, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 (lettere a, f, m) come modificato dall'Art. 142 del Dlgs 42/2004.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento presenta alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela, quali la Costa, il Biotopo e l'Oasi di protezione. L'area di intervento è inserita in un contesto di particolare pregio ambientale, in particolare gli interventi ricadono nell'ambito pSIC - ZPS "Isole Tremiti" nonché nella perimetrazione del "Parco Nazionale del Gargano".

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica inoltre che il progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce con una probabile area archeologica. La zona di maggior interesse ai fini della realizzazione dell'elisiuperficie risulta quella di un insediamento di età ellenistica. Infatti nello studio archeologico allegato al progetto si dice che "il sito individuato per la realizzazione dell'elisiuperficie è caratterizzato da un forte interesse storico - archeologico diffuso che potrebbe non escludere la realizzazione del progetto dell'elisiuperficie, fatte salve le procedure di verifica preventiva".

È opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa e diretta con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate ed il loro intorno diretto.

Infatti dallo Studio di Prefattibilità ambientale allegato al progetto si evince che la scelta localizzativa è stata dettata dalla necessità di minimizzare i possibili impatti sulle componenti ambientali in loco, soprattutto per quel che riguarda la componente avifauna che presenta specie nidificanti sulle coste di San Nicola. La mancanza totale di pendenza dell'intera area di fatto pianeggiante consente di evitare qualsiasi tipo di lavorazione finalizzata a

movimenti di terra (scavi e riporti). Inoltre tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'elisupeficie utilizzano materiali leggeri, innovativi (pavimentazione piazzola decollo/atterraggio) e completamente amovibili. Di fatto la loro costruzione non necessita alcun movimento di terra e nessun genere di manufatto in calcestruzzo di tipo permanente. Per la realizzazione di tutte le tipologie di intervento non sarà necessario procedere alla creazione di nuove vie di transito o alla modifica della viabilità esistente.

Inoltre, il Comune delle Isole Tremiti ha verificato e attestato l'assoluta necessità, il preminente interesse pubblico e l'assenza di alternative localizzative per l'opera in progetto.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione nonché alla soluzione progettuale adottata, non significativamente invasiva, risulta sostanzialmente compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche -ambientali presenti nei luoghi, e che l'impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione dell'elisupeficie risulta poco significativo sia su vasta scala che su scala ridotta, anche in considerazione delle necessarie opere di mitigazione ambientale di seguito prescritte.

(Conclusioni e prescrizioni)

Premesso quanto innanzi, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e rilasciare la deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 delle N.T.A.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- gli eventuali scavi siano ridotti al minimo e i materiali di risulta provenienti dagli stessi siano allontanati e posti in discarica;
- l'assetto geomorfologico d'insieme sia mantenuto e l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;

- non venga realizzato alcun genere di manufatto in calcestruzzo o comunque di tipo permanente;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito;
- sia conservata la vegetazione esistente;
- nel caso di totale dismissione nel tempo della stazione eliportuale venga ripristinato lo stato dei luoghi ex ante e non ci siano alterazioni o modifiche di alcun genere.

(adempimenti normativi generali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI RILASCIARE al Comune delle Isole Tremiti il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 5.03 e deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, con le prescrizioni di cui in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni", che si intendono qui integralmente riportate;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1319

Approvazione in via provvisoria del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) dei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia.

L'Assessore regionale alla qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

premessato che

- come previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, i Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia, rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 287 del 20.12.2007, con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 17.12.2007 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 14.01.1008, avviavano le procedure per l'adozione del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nei corrispondenti territori comunali, e indicando quale capofila il comune di Sant'Agata di Puglia;
- il P.R.I.E. intercomunale e i relativi elaborati venivano depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi presso le segreterie dei comuni, per permetterne al pubblico la libera visione;
- durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio dei comuni e sui quotidiani a diffusione provinciale ("*Corriere del Mezzogiorno*" e "*Quotidiano di Foggia*"), perveniva un'osservazione. Su tale osservazione si pronunciava la Giunta Comunale di Anzano di Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 14.05.2008 accogliendo le osservazioni prodotte e rettificando il P.R.I.E. intercomunale;
- con nota prot. n. 6059 del 03.07.2008, acquisita al prot. Uff. n. 10994 del 05.08.2008, il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Sant'Agata di Puglia convocava, per il giorno 17.07.2008, la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006, invitando gli enti territorialmente competenti;
- con la stessa nota si allegavano su supporto informatico la delibera di Giunta Comunale del Comune di Sant'Agata di Puglia n. 287 del 20.12.2007 di presa d'atto e gli elaborati tecnici e cartografici, del P.R.I.E. intercomunale in oggetto;
- con nota prot. n. 6687 del 22.07.2008, acquisita al prot. Uff. n. 11082 del 06.05.2008, il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Sant'Agata di Puglia aggiornava i lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/2006 al giorno 28.08.2008, invitando nuovamente gli enti territorialmente competenti;
- con nota prot. n. 13271, 13272 e 13273 del 24.09.2008, il Servizio Ecologia comunicava ai

Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia l'obbligo allo svolgimento della procedura di VAS per il P.R.I.E. in quanto piano nel settore energetico; nella stessa nota precisava che tale obbligo decorre per i piani e i programmi avviati successivamente al 31 luglio 2007, data dell'entrata in vigore della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D. Lgs. Del 16 gennaio 2008, n.4;

- con nota prot. n. 8886 del 06.10.2008, acquisita al prot. Uff. n. 14988 del 23.10.2008, il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Sant'Agata di Puglia riscontrava la nota precedente prot. n. 13273 del 24.09.2008, comunicava che il procedimento di formazione del P.R.I.E. era stato formalmente avviato in data anteriore al 31 luglio 2007, specificando l'atto di conferimento con il quale si demandavano all'U.T.C. tutti gli adempimenti necessari all'approvazione del P.R.I.E. (Delib. G. M. n. 99 del 30.04.2007), e che pertanto questo non risultava soggetto all'applicazione di V.A.S.;
- con nota prot. n. 10610 del 19.11.2008, acquisita al prot. Uff. n. 17070 del 04.12.2008, il Comune di Sant'Agata di Puglia, trasmetteva all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale alla qualità dell'Ambiente), che lo acquisiva al prot. n. 17070 del 04.12.2008, le delibere di presa d'atto, i verbali delle conferenze di servizi, le delibere di adozione del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Puglia (n. 30 del 26.09.2008), del Consiglio Comunale di Anzano di Puglia (n. 20 del 10.09.2008) e del Consiglio Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (n. 25 del 18.09.2008), e gli elaborati tecnici del P.R.I.E. intercomunale composti da:
 - Relazione Tecnica
 - Tavola n. 1 - *Verifica P.R.G.*
 - Tavola n. 2 - *Verifica A.T.E.*
 - Tavola n. 3 - *Verifica aree naturalistiche*
 - Tavola n. 4 - *Aziende faunistiche - Bandite di caccia - Zone speciali*
 - Tavola n. 5 - *Boschi - Macchie - Aree connesse - Vegetazione*
 - Tavola n. 6 - *Vincoli ex L.N. 1497/39 - Decreto Galasso*
 - Tavola n. 7 - *Vincoli idrogeologici e Zone umide*

- Tavola n. 8 - *Carte degli habitat ed ecosistemi*
- Tavola n. 9 - *Idrologia superficiale*
- Tavola n. 10 - *Carta geomorfologica*
- Tavola n. 11 - *Verifica vincoli P.A.I.*
- Tavola n. 12 - *Centri abitati ed aree di tutela paesaggistica - strade ed infrastrutture - Usi Civici e Tratturi*
- Tavola n. 13 - *Quadro dei parchi eolici esistenti*
- Tavola n. 14 - *Quadro delle aree inleggibili*

- con nota prot. n. 290 del 13.01.2009, il Servizio Ecologia richiedeva ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia la seguente documentazione integrativa:
 - Attestazione di avvenuto deposito, pubblicazione presso comuni e pubblicazione sui quotidiani locali
 - Eventuali osservazioni e controdeduzioni alle stesse pervenute durante il periodo di pubblicazione
 - Copia dei pareri pervenuti in Conferenza di Servizi di ARPA, ENEL e Consorzio di Bonifica della Capitanata
 - Indicazioni più precise in merito al declassamento dell'ambito B ad D ATE nel comune di Rocchetta S. Antonio
 - Indicazioni in merito alla riduzione del buffer di tutela intercomunale a meno di 500 m fra Rocchetta S. Antonio e Lacedonia
 - Indicazioni in merito al buffer di tutela di 300 m dagli usi civici che si evince dalla tavola 12, che non trova riscontro nella relazione e nella tavola 14
 - Indicazioni in merito al buffer di tutela di 500 m dai centri rurali (pagina 51 relazione tecnica): specificando a quali centri si fa riferimento
 - Analisi dell'acclività al fine di individuare le aree con pendenze massime superiori al 20% (art. 6 e 7)
 - Legenda completa e planimetrie allegate alla Tav. 1 - Verifica PRG
- con nota prot. n. 695 del 26.01.2009, acquisita al prot. Uff. n. 1785 del 06.02.2009, il comune di Rocchetta Sant'Antonio riscontrava la nota prot. n. 290 del 13.01.2009, fornendo alcuni chiarimenti circa la riduzione del buffer di tutela inter-

comunale a meno di 500 m fra Rocchetta S. Antonio e Candela;

- con nota prot. n. 2629 del 26.03.2009, acquisita al prot. Uff. n. 5564 del 14.05.2009, il comune di Sant'Agata di Puglia trasmetteva alcune integrazioni richieste, costituite da:
 - Relazione Tecnica agg. febbraio 2009
 - Tavola 12a - *Centri abitati ed aree di tutela paesaggistica - strade ed infrastrutture - Usi Civici e Tratturi*
 - Tavola n. 14 - *Quadro delle aree inleggibili*
 - Tavola 15 - *Carta delle acclività*;
- con nota prot. n. 3136 del 09.04.2009, acquisita al prot. Uff. n. 4813 del 16.04.2009, il comune di Sant'Agata di Puglia riscontrava la nota prot. n. 290 del 13.01.2009, fornendo chiarimenti in merito alle variazioni delle perimetrazioni e dei valori degli Ambiti Territoriali Estesi nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, e trasmettendo alcune integrazioni richieste, costituite da:
 - Nota dell'Assessorato all'Assetto del Territorio prot. 3320/06 del 27/03/2009
 - Tavola 2a - *Verifica A.T.E.*
 - Tavola 14a - *Quadro delle aree inleggibili*;
- con nota prot. n. 6173 de 28.05.2009 il Servizio Ecologia richiedeva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale il parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;
- con nota prot. n. 6175 de 28.05.2009 il Servizio Ecologia chiedeva nuovamente ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia la documentazione già richiesta con nota prot. n. 290 del 13.01.2009 ancora carente;
- con nota prot. n. 7710 del 24.06.2009, il Servizio


Ecologia inviava la documentazione cartacea all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio per il rilascio del parere di competenza sul P.R.I.E. intercomunale;

- con nota prot. n. 8111 del 02.07.2009 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Servizio Ecologia il parere di Valutazione di Incidenza, nel quale si riporta: "*Vista la legge regionale n. 11/2001 e il Regolamento Regionale 16/2006, in particolare l'art. 4 comma 1 "I piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) sono finalizzati all'identificazione delle cosiddette aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 6 comma 3 del presente Regolamento", considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime **parere favorevole**, ai fini della sola valutazione d'incidenza, con le seguenti prescrizioni:*
 - *Inclusione tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici di tutte le aree marginali derivanti dalla sommatoria dei vincoli previsti ed individuate con le frecce, così come riportato nella figura allegata;*
 - *Obbligo per gli impianti da realizzare di dotarsi di un piano di dismissione e ripristino ambientale da sottoporre ad approvazione comunale;*
 - *Divieto di effettuare le opere di cantierizzazione dei progetti durante i periodi migratori (autunnale e primaverile) e durante il periodo riproduttivo (15 marzo - 15 luglio);*
 - *Si confermano le prescrizioni già previste dal PRIE in oggetto, così come riportate nella relazione tecnica e nel presente parere."*

e del quale si riporta di seguito l'allegato cartografico:



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
Servizio Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali



02-502730x

Servizio Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali
Italia 70026 Modugno (Bari)
Via delle Magnolie 6/8

Info
Tel [+39] 080.540.4363
Tel [+39] 080.540.4392
Fax [+39] 080.540.6854

Web
www.ecologia-puglia.it
Mail/
ufficio.parchi@regione.puglia.it

- con nota prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009, il Comune di Sant'Agata di Puglia trasmetteva le integrazioni richieste, la documentazione integrativa richiesta, costituita da:
 - Copia della Determina del Settore Tecnico n. 175 del 10.09.2009 di conclusione della Conferenza di Servizi
 - Tavola 1 - *Verifica PRG*
 con la stessa nota si comunicavano precisazioni in merito alla modifica alla relazione tecnica illustrativa e si inviavano le attestazioni dei responsabili del Settore Tecnico dei comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia in riferimento alle aree edificabili urbane;
- con nota prot. n. 7692 del 15.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11634 del 13.09.2009, il Comune di Sant'Agata di Puglia trasmetteva al Settore Ecologia, e per conoscenza agli enti territorialmente competenti, la Determina del Settore Tecnico n. 175 del 10.09.2009 di conclusione della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 10655 del 02.10.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11343 del 6.10.2009, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio si riservava di esprimere il parere ad esito degli adeguamenti e/o chiarimenti ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia;
- con nota prot. n. 11466 del 09.10.2009, il Servizio Ecologia trasmetteva all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio alcune indicazioni circa le tavole inviate in precedenza al fine del rilascio del parere;
- con nota prot. n. 11883 del 21.10.2009, il Servizio Ecologia richiedeva ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia alcuni chiarimenti in merito alla Determina del Settore Tecnico n. 175 del 10.09.2009 di conclusione della Conferenza di Servizi e ai riferimenti all'area edificabile urbana contenuti nelle integrazioni trasmesse;
- con nota prot. n. 10291 del 16.12.2009, acquisita al prot. Uff. n. 14302 del 31.12.2009, il Comune di Sant'Agata di Puglia trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, costituita da:
 - Tavola 1a - *Verifica PRG*
 - Tavola 12b - *Centri abitati e aree di tutela paesaggistica, strade infrastrutture, usi civici e tratturi*
 - Tavola 14b - *Quadro delle aree ineleggibili*
 - Tavola 14c - *Quadro delle aree ineleggibili*
 - Tavola 16 - *Idrologia superficiale (PUTT/p)*
 - Copia determina Settore Tecnico 220/09 ad oggetto "Revoca determina 175/09";
- con nota prot. n. 84 del 08.01.2010, il Servizio Ecologia trasmetteva all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio le integrazioni trasmesse per il rilascio del parere di competenza e metteva a conoscenza i Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia le imprecisioni presenti nella tavola 1 - *Verifica PRG* trasmessa, precisando che qualora non si provvedesse al suo aggiornamento, l'istruttoria verrà espletata sulle tavole inviate;
- con nota prot. n. 5161 del 12.03.2010, acquisita al prot. Uff. n. 4174 del 18.03.2010, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmetteva al Servizio Ecologia e ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia il parere di competenza, che testualmente recita:

"In particolare si rileva che le altre aree dichiarate "eleggibili" riscontrabili nella tavola 14C "Quadro delle aree ineleggibili" risultano ricadere nelle aree annesse ai "boschi e macchie" individuate dal PUTT/p e come tali sono soggette al regime di tutela di cui all'art. 3.10.3; di conseguenza dette aree sono da escludersi da una utilizzazione per impianti eolici.

Ancora, si ritiene necessario escludere altre aree sempre dichiarate eleggibili, che risultano intercluse tra le aree ineleggibili e quindi producono una serie di "aree relitte" e qualora interessate dalla installazione di aerogeneratori, produrrebbero impatti significativi; sull'apposita planimetria alla presente allegata e controfirmata vengono riportate in nero le suddette aree da stralciare.

Infine, nello spirito di collaborazione, persistendo la mancanza del parere dell'AdB, si segnala al Servizio Ecologia, la necessità, per quanto già detto nella precedente nota, di acquisire detto parere preliminarmente all'approvazione definitiva del Piano in questione."

al quale si allegava la relativa cartografia, poi rettificata.


- con nota prot. n. 9014 del 20.05.2010, acquisita al prot. Uff. n. 7095 del 20.05.2010, l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmetteva al Servizio Ecologia e ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia la rettifica dell'allegato cartografico relativo al parere inviato con nota prot. n. 5161 del 12.03.2010, acquisita al prot. Uff. n. 4174 del 18.03.2010, che si riporta di seguito:

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Servizio Urbanistica

UFFICIO 2°- STRUMENTAZIONE URBANISTICA



PRUE Intercomunale Comuni di
Rocchetta Sant'Antonio
Sant'Agata di Puglia
Anzano di Puglia

- Confine intercomunale ed area buffer (500m)
- Aree interleggibili PRUE intercomunale
- Aree da considerarsi interleggibili

Tav. 14C Quadro delle aree interleggibili
dicembre 2009

Considerato

- che l'Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia,
 - preso atto degli esiti delle Conferenze di Servizi tenutesi il 17.07.2008 e il 28.08.2008, nonché dell'avvenuta adozione del P.R.I.E. intercomunale da parte dei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia, a mezzo delle delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Puglia (n. 30 del 26.09.2008), del Consiglio Comunale di Anzano di Puglia (n. 20 del 10.09.2008) e del Consiglio Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (n. 25 del 18.09.2008), e
 - tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal Comune di Sant'Agata di Puglia con nota prot. n. 2629 del 26.03.2009, acquisita al prot. Uff. n. 5564 del 14.05.2009, con nota prot. n. 3136 del 09.04.2009, acquisita al prot. Uff. n. 4813 del 16.04.2009, con nota prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009, e con nota prot. n. 10291 del 16.12.2009, acquisita al prot. Uff. n. 14302 del 31.12.2009,
 ha proceduto alla valutazione della conformità del P.R.I.E. intercomunale, così come adottato dai Comuni e integrato, alle prescrizioni del R.R. n. 16/2006 e, in particolare, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6;
- che oggetto di valutazione sono stati gli atti e la documentazione, così come trasmessi dal Comune di Sant'Agata di Puglia;
- che da tale valutazione è emerso:
 - la conformità del P.R.I.E. intercomunale all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, ad eccezione:
 - della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è possibile verificare il buffer di 1000 da tutta l'area edificabile urbana (zone A, B, C, F, D, ecc.) in quanto in tavola 1a - *Verifica PRG*, che fa riferimento allo strumento urbanistico vigente del Comune di Sant'Agata di Puglia, si riporta un buffer di 1000 m da una porzione non ben definita del *centro cittadino*;

- della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è possibile verificare in tavola 1a - *Verifica PRG* il buffer di 1000 m da tutta l'area edificabile urbana (zone A, B, C, F, D, ecc.) così come definita dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Rocchetta Sant'Antonio e di Anzano di Puglia, in quanto illeggibile;
- che il P.R.I.E. intercomunale ha individuato come non idonee all'installazione di impianti eolici, in aggiunta a quelle di cui all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006, ulteriori aree così come specificato nella documentazione agli atti;
- che l'individuazione di tali aree è stata effettuata sulla base delle ricognizioni dei vari sistemi territoriali e, pertanto, in osservanza dei criteri di cui all'art. 6 del RR n. 16/2006;
- che sono state rilevate alcune **imprecisioni ed incoerenze** sia nelle rappresentazioni grafiche che nella relazione tecnica. In particolare:
 - la tavola 1 - *Verifica PRG* presenta una legenda non completa relativamente alla campitura in arancione;
 - in tavola 2a - *Verifica A.T.E* cartografa l'ATE B in località Lo Spineto a Rocchetta Sant'Antonio non è coerente con quanto presente nella relativa carta del PUTT/p;
 - le tavole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12b, 13, 15 presentano il buffer di 120 m, relativo al confine interregionale fra Lacedonia e Rocchetta Sant'Antonio, non coerente con art. 6 del R.R. 16/2006, con le altre tavole e con quanto esposto in Relazione Tecnica;
 - la tavola 3 - *Verifica aree naturalistiche* non è aggiornata relativamente all'istituzione del Parco naturale regionale - Fiume Ofanto e ai biotopi, mentre la relativa legenda presenta i nomi dei SIC non coerenti con quelli presenti nel parere dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
 - in Tavola 14c - *Quadro delle aree inleggibili*:
 - la legenda non risulta coerente con quanto espresso nelle precisazioni in allegato alla nota del Comune di Sant'Agata di Puglia prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009 in merito all'ATE B declassato dal comune di Rocchetta Sant'Antonio;

- non è corretto l'ATE B in località Lo Spinetto nel territorio comunale di Rocchetta Sant'Antonio, come già richiamato in precedenza;
- al fine di rendere coerente con quanto presente in Relazione Tecnica a pagina 51, implementare con le seguenti aree inedonee:
 - buffer di 200 m dagli ATE B (punto f)
 - buffer di 100 m dai boschi (punto i)
- implementare con le seguenti aree inedonee:
 - le aree PG3 e AP del PAI, come richiesto dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 6453 del 15/07/2008, citata nel verbale della 1° seduta della Conferenza di Servizi;
 - dalle aree con pendenza superiore al 20% come cartografate in tavola 15 - *Carta delle acclività* e i relativi buffer di 150 m;
 - il buffer di 1000 m dall'area edificabile urbana (zone A, B, C, D, F, ecc.), come già evidenziato in merito alla non conformità all'art. 6, comma 3, del RR n. 16/2006;
 - l'ATE B a sud del M. Alvaro nel territorio comunale di Rocchetta Sant'Antonio, coerentemente con le precisazioni in allegato alla nota del Comune di Sant'Agata di Puglia prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009 (coerentemente con le perimetrazioni ufficiali del PUTT/p);
- in Relazione Tecnica agg. febbraio 2009, che tra l'altro presenta numerosi errori di stampa, che compromettono in diversi punti la leggibilità:
 - aggiornare a pagina 40 l'istituzione del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto";
 - chiarire il riferimento al punto f) delle premesse citato nel punto j) a pagina 51 della Relazione Tecnica;
 - integrare il paragrafo conclusivo relativo alle "Norme specifiche e prescrizioni" con le indicazioni in merito alle linee infrastrutturali a pagina 23;
- integrare nelle conclusioni l'esclusione delle aree PG3 e AP del PAI, come richiesto dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 6453 del 15/07/2008, citata nel verbale della 1° seduta della Conferenza di Servizi;
- integrare e/o rettificare con le precisazioni elencate nell'allegato alla nota del Comune di Sant'Agata di Puglia prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009;
 - che la procedura espletata è conforme alle indicazioni dell'art. 5 del R.R. 16/2006;
 - che la documentazione del P.R.I.E. intercomunale è stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del R.R. 16/2006;
 - che la procedura per l'approvazione del P.R.I.E. intercomunale è stata avviata da parte dei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pertanto esclusa dagli obblighi della stessa rivenienti, e ha comunque soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione previsti dalla norma nazionale, nonché reso possibile la valutazione della componente ambientale operata nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso;
- **che, sulla base dell'istruttoria espletata, è possibile procedere all'approvazione provvisoria del P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia, con le seguenti prescrizioni:**
 - adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il P.R.I.E. intercomunale, così come adottati con le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Puglia (n. 30 del 26.09.2008), del Consiglio Comunale di Anzano di Puglia (n. 20 del 10.09.2008) e del Consiglio Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (n. 25 del 18.09.2008), e sostituiti e/o integrati dalla documentazione trasmessa al Servizio Ecologia dal Comune di Sant'Agata di Puglia con nota prot. n. 2629 del 26.03.2009, acquisita al prot. Uff. n. 5564 del 14.05.2009, con nota prot. n. 3136 del

09.04.2009, acquisita al prot. Uff. n. 4813 del 16.04.2009, con nota prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009, e con nota prot. n. 10291 del 16.12.2009, acquisita al prot. Uff. n. 14302 del 31.12.2009, così costituiti complessivamente da:

- Relazione Tecnica agg. febbraio 2009
- Tavola 1 - *Verifica PRG*
- Tavola 1a - *Verifica PRG*
- Tavola 2a - *Verifica A.T.E.*
- Tavola n. 3 - *Verifica aree naturalistiche*
- Tavola n. 4 - *Aziende faunistiche - Bandite di caccia - Zone speciali*
- Tavola n. 5 - *Boschi - Macchie - Aree connesse - Vegetazione*
- Tavola n. 6 - *Vincoli ex L.N. 1497/39 - Decreto Galasso*
- Tavola n. 7 - *Vincoli idrogeologici e Zone umide*
- Tavola n. 8 - *Carte degli habitat ed ecosistemi*
- Tavola n. 9 - *Idrologia superficiale*
- Tavola n. 10 - *Carta geomorfologica*
- Tavola n. 11 - *Verifica vincoli P.A.I.*
- Tavola 12b - *Centri abitati e aree di tutela paesaggistica, strade infrastrutture, usi civici e tratturi*
- Tavola n. 13 - *Quadro dei parchi eolici esistenti*
- Tavola 14c - *Quadro delle aree inleggibili*
- Tavola 15 - *Carta delle acclività;*
- Tavola 16 - *Idrologia superficiale (PUTT/p)*

al fine di superare la **non conformità** all'art. 6, comma 3, lettere d) del RR n. 16/06 e le **imprecisioni ed incoerenze** rilevate nel procedimento e sopra indicate, nonché di renderli conformi ai pareri resi, e sopra citati, dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e dall'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio;

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare in via provvisoria, ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006, il P.R.I.E. intercomunale adottato dai

Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia con le delibere del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Puglia (n. 30 del 26.09.2008), del Consiglio Comunale di Anzano di Puglia (n. 20 del 10.09.2008) e del Consiglio Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (n. 25 del 18.09.2008) -comprensivo delle tavole integrative trasmesse dal Comune di Sant'Agata di Puglia con nota prot. n. 2629 del 26.03.2009, acquisita al prot. Uff. n. 5564 del 14.05.2009, con nota prot. n. 3136 del 09.04.2009, acquisita al prot. Uff. n. 4813 del 16.04.2009, con nota prot. n. 7677 del 14.09.2009, acquisita al prot. Uff. n. 11614 del 13.10.2009, e con nota prot. n. 10291 del 16.12.2009, acquisita al prot. Uff. n. 14302 del 31.12.2009, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006 e dell'art.4, lettera d), della Legge Regionale n.7/2004.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare in via provvisoria, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, il P.R.I.E. intercomunale dei Comuni di Sant'Agata

di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia,

- di dare mandato ai Comuni di Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Anzano di Puglia di provvedere, in osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, all'adeguamento degli elaborati e alla trasmissione degli stessi all'Autorità competente, Assessorato all'Eco-

logia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche/VAS della Regione Puglia, che provvederà all'approvazione definitiva;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**